

LAURA TURCHI, *Giustizia principesca e patrimoni dei sudditi : ipotesi sulla costruzione delle identità pubbliche fra tardo medioevo e prima età moderna nel dominio estense (secc. XV-XVI)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» (ISSN: 0392-0011), 25 (1999), pp. 93-131.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



## Giustizia principesca e patrimoni dei sudditi

Ipotesi sulla costruzione delle identità pubbliche fra tardo medioevo e prima età moderna nel dominio estense (secc. XV-XVI)

di *Laura Turchi*

«Nel mio caso stavo per cambiare immagine, cambiare faccia nello stesso corpo e mi compiacevo di portare questa maschera al punto di approfittarne eccessivamente»

Tahar Ben JELLOUN, *Creatura di sabbia*

Nelle pagine seguenti ci proponiamo di riflettere su due processi che s'influenzarono reciprocamente fra '400 e '500, ossia la creazione d'identità suddite nel dominio estense e il graduale ramificarsi della giustizia signorile nei territori dominati dai duchi di Ferrara. Cercheremo d'individuare i nessi fra i due temi all'interno d'un campo di forze particolarmente esplicativo, ossia la regolamentazione normativa e l'uso a più livelli della capacità contrattuale femminile, per poi avanzare alcune valutazioni sulle caratteristiche distintive di quest'ultima.

Intendiamo così mostrare come all'interno d'una precisa politica del diritto e della giustizia civile, la peculiarità della condizione giuridica femminile apportasse conseguenze rilevanti per la permeabilità reciproca delle identità pubbliche di uomini e donne. Definite non da una tassonomia legislativa, bensì da un continuo intreccio di regole e pratiche di giustizia comunitaria, urbana e principesca, quelle identità erano il prodotto d'una negoziazione fra individui e istituzioni che si colorava insieme dell'universalità del diritto comune, della località di procedure e magistrature territoriali e della pervasività dei meccanismi della giustizia ducale. Proprio perché risultato di velature sovrapposte anziché d'incisioni nette, l'approccio migliore per comprenderne la natura ci pare quello legato al loro concreto farsi e prodursi.

Partiremo quindi dall'esame d'una singola causa, particolarmente indicativa delle pressioni sociali esercitate dai sudditi sulla giustizia dei principi.

## 1. Un contratto dotale inconsueto

Il 16 dicembre 1523 Bernardino Vecchi da Finale stipulò a Modena, nella casa del suocero Tommaso Cavallarini, una *confessio dotis*, con cui riconosceva d'aver ricevuto l'ultima rata dei cinquecento scudi di dote della moglie Francesca e garantiva in cambio una *donatio propter nuptias* della medesima entità. Lo sposo offrì inoltre alla giovane moglie una *donatio inter vivos* di cento scudi, nel caso che avessero avuto figli. Se un peggioramento delle condizioni economiche del marito avesse richiesto la restituzione della dote ed il marito si fosse rivelato invece insolvente, Francesca Cavallarini avrebbe avuto diritto non solo ai mille o millecento scudi in dote e donazioni, ma anche ad una somma aggiuntiva doppia rispetto a quella cifra. A garanzia della stipula, Bernardino Vecchi impegnò infine tutti i propri beni, che la moglie e il suocero avrebbero potuto trattenere indefinitamente a titolo di donazione *inter vivos*, per sé e per i propri eredi, se non avessero potuto riprendersi dote e donazioni<sup>1</sup>. Solo la difficile e rischiosa situazione in cui Bernardino Vecchi si trovava all'epoca del suo matrimonio può giustificare ai nostri occhi una dote piuttosto bassa per una patrizia modenese e un atto notarile tanto pieno d'irregolarità: non solo nello strumento dotale si precisava che nessuna scrittura attestava l'avvenuto pagamento in più riprese dei primi trecento scudi di dote, ma vi si offriva un aumento dotale di gran lunga superiore a quello previsto dall'edizione a stampa degli statuti di Modena, risalenti complessivamente al 1420. È vero che sin dal 1486 quegli statuti avevano accolto una provvisione ferrarese che prescriveva l'obbligazione di beni mobili o immobili dello sposo per la convalida d'una *confessio dotis*, ma Bernardino aveva addirittura dato in pegno tutto ciò che possedeva e con una fideiussione irregolare, in quanto presentata come donazione *inter vivos*<sup>2</sup>. Gli statuti

Questo articolo è il risultato di una ricerca svolta nell'ambito dell'Unità operativa bolognese «Donne, città, nazione» coordinata da Maura Palazzi del Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale (Coofinanziamento 1997) intitolato «Ruoli e immagini delle donne in Italia nell'età moderna e contemporanea», coordinato a livello nazionale da Simonetta Soldani.

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Modena (d'ora in poi ASM), *Notai di Modena*, Iacobo Mirandola, b. 1489 (1523-1525), n. 155, cc. 180r-182v.

<sup>2</sup> *Statuta civitatis Mutinae*, Mutinae impensis Antonii Mischomini et Dominici Rochozoli, 1487-1488, *Liber provisionum*, c. 39r-v, ep. ducale al *Regimen* di Modena, 18 dic. 1486 che ordina l'inserimento della provvisione, di cui segue il testo. Sugli statuti di Modena cfr. G. DOTI MESSORI, *Modena*, in A. VASINA (ed), *Repertorio degli statuti emiliano-romagnoli* (secc. XII-XVI), 2 voll., Roma 1997-1998, II, pp. 99-114.

modenesi prescrivevano infatti la registrazione a parte di tutte le donazioni di quel tipo, pena il loro annullamento, se avessero superato le cento lire di moneta corrente in città<sup>3</sup>.

In realtà, ciò che aveva costretto lo sposo alle nozze era il processo penale che si stava celebrando lui contumace a Ferrara, dove già nel settembre di quello stesso 1523 il podestà aveva fatto incarcerare i suoi complici nel ratto della giovane ferrarese Tarsia De Luca. Per parare gli effetti della prevedibile sentenza di confisca dei beni, Bernardino aveva dunque compiuto il tipico tentativo di salvare col matrimonio almeno parte delle proprietà, trincerandosi dietro l'inalienabilità della dote concordemente affermata dalla giurisprudenza di diritto comune<sup>4</sup>. La probabile condanna a morte che avrebbe accompagnato la confisca l'aveva inoltre costretto a non far assegnamento su futuri aumenti di dote (peraltro proibiti, se d'incerta provenienza, dalla già citata provvisione del 1486). Perciò aveva gonfiato ad arte la donazione *propter nuptias* nello strumento dotale, aggiungendovi un'inconsueta, ulteriore pena pecuniaria in caso d'insolvenza nella restituzione dotale e offrendo da ultimo tutti i propri beni a garanzia della stipula. Largheggiare nella stima di doti e donazioni nuziali prima di rassegnarsi a pagare i creditori era in effetti un'opportunità implicitamen-

<sup>3</sup> *Statuta civitatis Mutinae*, cit., lib. II, rub. LXX «De donationibus», c. 60r. Sull'obbligo delle mogli di risarcire i creditori, cfr. *ibidem*, lib. II, rub. LVII «De mulieribus bona mariti tenentibus pro dote et qualiter contra eas subveniat creditoribus», c. 56r e sull'impossibilità delle mogli di rinunciare ai beni loro obbligati per la dote, la controdote o donazioni, cfr. *ibidem*, lib. II, rub. LVIII «Quod mulieres in matrimonio existentes bonis de quibus infra continetur obligatis eis pro dotibus seu augmentis dotium seu donazione simpliciter eis renuntiare non possunt, vel supra ipsis contrahere quoquo modo», c. 56r-v. Il diritto comune proibiva le donazioni *inter vivos* tra sposi, ma ammetteva le donazioni *mortis causa*, assai simili a dei legati; cfr. J. KIRSHNER, *Materials for a Gilded Cage: Non-Dotal Assets in Florence, 1300-1500*, in D. KERTZER - P. SALLER (edd), *The Family in Italy from Antiquity to the Present*, New Haven - London 1991, pp. 184-207, alle pp. 195-196, 200-201, 205. Sulle donazioni *inter vivos* per un periodo più tardo, cfr. A. ARRU, «Donare non è perdere». I vantaggi della reciprocità a Roma tra Settecento e Ottocento, in «Quaderni storici», 98, 1998, pp. 361-382.

<sup>4</sup> J. KIRSHNER, *Wives' Claims against Insolvent Husbands in Late Medieval Italy*, in J. KIRSHNER - S. WEMPLE (edd), *Women of the Medieval World*, Oxford 1985, pp. 256-303. Sugli inizi dell'inalienabilità dotale, cfr. I. CHABOT, *Risorse patrimoniali*, in A. GROPPI (ed), *Il lavoro delle donne*, Roma - Bari 1996, pp. 47-70, qui pp. 56-58. Gli atti della podesteria ferrarese non si sono conservati, né si trova traccia del processo penale del 1523 negli atti dei notai Tommaso Visdomini e Giacomo Fallati, che lavoravano per il podestà. Ne abbiamo perciò notizie solo dal processo curiale del 1546-1548, ASMò, *Cancellaria*, Particolari, b. 345, fasc. «Cavallarini Tommaso», 2 agosto 1548, lista dei documenti presentati dal procuratore Pietro Bettini.

te offerta da molti statuti cittadini e consuetamente tentata. La strategia non funzionò, perché già il 18 agosto 1524 il Vecchi si vide costretto a garantire alla moglie la proprietà di un terreno di cinquanta biolche in località Bratellari, subito fuori le mura di Finale, confinante con i possedi di suo fratello Antonello e valutato cinquecento scudi. L'ordine a provvedere alla consegna era venuto appunto dalla Camera ducale, intenzionata ad incamerare i beni del condannato quanto prima, deducendone la dote della moglie. Quando nel 1526 Bernardino fu graziato dal duca Alfonso I d'Este, la confisca doveva aver già avuto luogo; per questo il suocero insistette affinché il 16 dicembre 1534 il terreno venisse consegnato alla figlia con una formale restituzione di dote e questa volta col rogito d'un notaio di Modena a lui ben noto, Raffaele Bombasi<sup>5</sup>. In tal modo, la dote in denaro di Francesca Cavallarini si trasformò in un immobile proveniente dalla famiglia del marito, sul quale né la titolare teorica, né i suoi parenti maschi godevano nei fatti d'alcun controllo. Infatti in conformità al ruolo di proprietario e gestore della dote della moglie riconosciuto al marito dal diritto comune, non solo dopo il 1524, ma anche dopo la restituzione del 1534 Bernardino Vecchi fece fare delle migliorie al terreno, innalzandovi in successione tre case ed una colombaia. Dopo la sua morte, i Vecchi continuarono a godere dei frutti di quella terra, come dimostra il controverso atto di locazione quinquennale che avrebbe dato inizio alla causa. Il 31 marzo 1545, ormai vedova, Francesca Cavallarini cedette infatti il fondo in locazione al cognato Antonello Vecchi ed al suo socio in affari, il finalese Filippo Passarini<sup>6</sup>.

Ciò che innescò il conflitto giudiziario fra Tommaso Cavallarini e Antonello Vecchi per il possesso del terreno ed il rispetto del contratto di locazione fu l'imprevista morte *ab intestato* di Francesca, avvenuta fra l'aprile del 1545 e l'inizio del 1546. La morte d'una vedova senza figli era un caso

<sup>5</sup> ASMo, *Memoriale antico*, vol. 385 (1534, lib. 2), n. 359, 16 dicembre 1534. Una biolca equivale a 0,285 ettari, cfr. *Regolamento del sistema metrico decimale estense*, Modena 1852. Il fondo notarile finalese si è conservato solo a partire dal 1537, perciò non ci è rimasta la prima consegna del terreno stilata nel 1524. Quanto al Bombasi, come notaio dell'ospedale di San Lazzaro, gestito dall'omonima compagnia di cui Cavallarini era membro, era stato coinvolto anch'egli nello scandalo della cattiva amministrazione dell'ospedale, scoppiato nel 1533, cfr. T. BIANCHI DE' LANCELOTTI, *Cronaca modenese*, in *Monumenti di storia patria delle province modenesi*, Parma 1870-1884, V, pp. 249-250, 2 aprile 1533 e S. PEYRONEL RAMBALDI, *Speranze e crisi del Cinquecento modenese. Tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni Morone*, Milano 1979, pp. 155-161.

<sup>6</sup> Le carte del notaio ferrarese Bartolomeo Franchi che stipulò il contratto d'affitto non conservano purtroppo il documento. Per le testimonianze sulle migliorie al terreno, cfr. ASMo, *Cancelleria*, Particolari, fasc. «Cavallarini Tommaso», 31 maggio - 2 giugno 1546.

successorio contemplato con poca chiarezza dalla normativa modenese quattrocentesca, che dichiarava eredi della dote gli ascendenti o i loro successori in quanto dotanti, a condizione che avessero provveduto a rimaritare la donna. Tuttavia solo Bernardino – e non la sua famiglia – avrebbe avuto diritto a metà della dote e a tutta la donazione semplice offerta alla sposa, se costei gli fosse premorta senza figli. Ai figli della coppia sarebbe invece spettata tutta l'eredità della madre, a svantaggio persino del padre della defunta, impossibilitata per statuto a diseredare i propri figli tramite testamento<sup>7</sup>. A questo punto, è sufficiente ricordare che era proprio a titolo di donazione semplice che Francesca s'era vista assegnare in garanzia tutti i beni del marito, con l'aggiunta d'una donazione nuziale di gran lunga superiore alla somma dotale, per capire che Bernardino Vecchi aveva contato anche su questa eventualità per riprendersi ciò che era suo o almeno per passarlo ai propri figli. Non era certo l'unico a fare calcoli simili: quando imponendo come precondizione l'assenza di figli da qualunque matrimonio, i nuovi statuti modenesi del 1547 ridussero a favore delle agnazioni le opportunità per i mariti di lucrare metà della dote e la donazione nuziale della consorte defunta, un gruppo di modenesi eminenti, tutti sposatisi prima dell'approvazione ducale al nuovo *corpus* normativo, ottenne nel maggio di quell'anno un rescritto ducale favorevole alla possibilità di non applicare retroattivamente la nuova rubrica, dal momento che tutti loro avevano celebrato le proprie nozze «con speranza di conseguir quello che gli è concesso per vigore di detto statuto vecchio»<sup>8</sup>. Invece, Francesca era sopravvissuta al marito, senza

<sup>7</sup> La normativa cinquecentesca chiarì molti punti della rubrica successoria quattrocentesca; cfr. *Statuta civitatis Mutinae*, cit., lib. II, rub. LXXXVIII «Quod filiae vel mulieres dotatae vel non dotatae de bonis ascendentium vel ipsorum filii ipsis ascendentibus ab intestato non succedant, liberis ex eadem linea remanentibus», cc. 64v-65v e *Libri quinque statutorum inclytiae civitatis Mutinae*, Mutinae, Iohannis de Nicolis, 1547, lib. II, rub. CXXXV «Quibus competat exactio dotis», c. 57v. Per il lucro maritale sulla dote della moglie, cfr. *Statuta civitatis Mutinae*, cit., lib. II, rub. LXXXVII «De uxore defuncta cognita in matrimonio», c. 64v e *Libri quinque*, cit., lib. II, rub. CXXXVIII «De dote uxoris cognita in matrimonio defunctae et de fructibus bonorum non dotialium», c. 57v. Sul lucro maritale, cfr. J. KIRSHNER, *Maritus Lucretur Dotem Uxoribus in Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kan. Abt.», 108, LXXVII, pp. 111-155. Sull'evoluzione della normativa successoria modenese mi permetto di rinviare a L. TURCHI, *L'eredità della madre. Un conflitto giuridico nello stato estense alla fine del Cinquecento*, in G. CALVI - I. CHABOT (edd), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX secc.)*, Torino 1998, pp. 161-185.

<sup>8</sup> Archivio storico comunale di Modena (d'ora in poi ASCMo), *Registri di lettere ducali, Liber litterarum* n. 9 (1527-1538), c. 150v, ep. ducale al governatore di Modena, 8 maggio 1547, in accompagnamento alla supplica ed al rescritto recante la stessa data.

neppure dargli eredi, nonostante un incentivo in denaro: i cento scudi, concessi – inutile dirlo – sotto forma di donazione semplice *inter vivos*.

Poiché la dote era stata costituita dal padre di lei, non v'era dubbio che quest'ultimo fosse da considerarsi il titolare dell'eredità, ora rappresentata dal terreno conteso. A dispetto di ciò, gli abusi legali commessi sin dall'inizio nell'atto dotale, la pericolante situazione economica di Bernardino (evidentemente nota al suocero sin dall'inizio)<sup>9</sup> e la procedura seguita per stilare quell'atto, la restituzione della dote ed il contratto di locazione quinquennale erano all'origine di numerose difficoltà interpretative, in grado di sostenere le ragioni di ambo le parti. Per cominciare, le violazioni ai danni delle leggi urbane e del diritto comune erano state presumibilmente compiute dal Vecchi col consenso del suocero, come mostrano l'esiguità e le malcerte condizioni di pagamento d'una dote in grado comunque d'inserire i figli di Francesca nell'estimo di Finale, quindi di farli sedere nel finalese Consiglio degli Anziani. L'anno in cui si celebrò il matrimonio, ossia il 1523, è un altro elemento che gioca a favore di questa tesi. Fu proprio allora che – dopo un ventennio di guerre e nel corso d'una lenta riconquista militare – i duchi di Ferrara tornarono a prender possesso della terra di Finale, situata in posizione strategica fra i distretti di Ferrara e di Modena. Nel ceto dirigente locale e in quello modenese ciò produsse un brusco, temporaneo sommovimento, di cui le vicende matrimoniali dei Vecchi costituiscono un'interessante spia. Famiglia di ricchi possidenti stabilmente attestati nel Consiglio della comunità, essi godevano anche di relazioni in corte, essendo arruolati con incarichi di prestigio nelle milizie ducali a cavallo: era quest'ultimo uno dei modi scelti dai duchi per controllare la violenza di faida dei clan parentali sul territorio. I Vecchi – la cui ricchezza fondiaria all'epoca si concentrava soprattutto a ridosso delle mura della terra<sup>10</sup>, ossia laddove era sita la pro-

<sup>9</sup> Sulle incertezze dei giuristi circa la possibilità d'una donna di recuperare la propria dote in caso di conoscenza della situazione economica del marito fin dall'inizio del matrimonio e sul parere positivo dato da Bartolo da Sassoferrato, cfr. J. KIRSHNER, *Wives' Claims*, cit., pp. 274-275.

<sup>10</sup> I Vecchi furono sempre presenti nel Consiglio della terra; per Antonello, cfr. Archivio storico comunale di Finale Emilia (d'ora in poi ASCFin), *Delibere della Comunità*, vol. 1538-1542, cc. 2r-v, 23r, 50r, 55r, 112v; vol. 1544-1553, cc. 2v, 21r, 34r, 38r, 41r, 53r, 62r, 66r-v, 68r, 80v, 81v, 94r, 113r. Cfr. inoltre ASCFin, *Famiglia Miari*, b. 2, fasc. «Famiglia Vecchi al libro d'oro», contenente l'albero genealogico. Sul ceto dirigente finalese e sulla concentrazione delle sue proprietà immobiliari cfr. M. CATTINI, *Una capitale e una periferia: la circolazione delle élites urbane a Parma e a Finale (sec. XVI-XVIII)*, in *Scritti in onore del prof. Paolo Emilio Taviani. Diritto, storia e scienze politiche*, II, Genova 1986, pp. 15-

prietà assegnata in dote a Francesca – erano stati i pluridecennali protagonisti d'una guerra di fazione contro i finalesi Miari, proprietari di terre a Massa Finalese e contro i Campi, una delle quattro famiglie che egemonizzavano il Consiglio del vicino castello di S. Felice. Il ritorno dei duchi scompaginò gli equilibri politici locali ed indusse almeno alcuni dei parentadi più in vista nella comunità a cercare nuovi alleati al di fuori di essa: fra costoro i Vecchi, i quali nello stesso anno delle nozze fra Bernardino e Francesca sposarono le due sorelle di lui, Margherita e Cassandra, ai modenesi Andrea Manzoli e Antonio Maria Canani, anch'essi come i Cavallarini appartenenti al cetto conservatorio cittadino<sup>11</sup>.

Da ultimo è bene ricordare che, poiché riguardavano i beni di una donna, sia la costituzione e la restituzione della dote che il contratto d'affitto erano stati effettuati in osservanza d'una rubrica statutaria importata a Modena nel 1508 dagli statuti ferraresi pubblicati nel 1476 e nota come *De indemnitatibus mulierum et earum contractibus*<sup>12</sup>. Essa sanciva per le donne l'impossibilità di stipulare alcun contratto o di contrarre obbligazione senza il consenso del padre oppure di un figlio, purché maggiore di venticinque anni e in loro assenza, di uno zio; mancando essi, era necessario che presenziassero e acconsentissero alla stipula due maschi consanguinei almeno venticinquenni, possibilmente l'uno proveniente dalla famiglia paterna, l'altro da quella materna della donna; alla peggio, ne sarebbe bastato uno solo. Soltanto in assenza di tutti costoro il giudice avrebbe potuto subentrare come garante, mentre doveva comunque prestare la propria autorizzazione per rendere valido il contratto. Si tratta d'una disposizione presente in gran parte della legislazione cittadina dell'Italia centro-settentrionale, che insieme allo statuto della dote, di cui la

36. Sugli 'armigeri' e sulla loro preminenza sociale cfr. M. CATTINI, *I contadini di San Felice. Metamorfofi di un mondo rurale nell'Emilia dell'età moderna*, Torino 1984, pp. 215-229, 320-326.

<sup>11</sup> Sulle lotte fra Miari e Campi e sulle nozze dei Vecchi coi Cavallarini, i Manzoli ed i Canani un primo squarcio si trova in C. FRASSONI, *Memorie del Finale di Lombardia*, Modena 1778, pp. 73-78, 83, 96-101. Sui Campi, cfr. M. CATTINI, *I contadini*, cit., pp. 229-235.

<sup>12</sup> *Statuta Ferrariae*, Ferrariae per Severinum Ferrariensem 1476, lib. II, rub. 73 «De indemnitatibus mulierum et earum contractibus», cc. 37r-38r. Sugli statuti di Ferrara, T. BACCHI, *Ferrara*, in A. VASINA (ed), *Repertorio degli statuti cit.*, II, pp. 23-37. Per l'inserimento negli statuti modenesi, ASCMo, *Libri officii Camerae Sapientum, Liber litterarum* n. 7 (1505-1509), cc. 41r-42r, 8 giugno 1508, rescritto positivo in calce alla supplica della comunità di Modena che chiede «Quod in contractibus mulierum servetur solemnitas et forma statutorum Ferrariae».

moglie non decideva né l'uso né la destinazione finale, certificava l'incapacità giuridica e la debolezza patrimoniale delle donne<sup>13</sup>. Naturalmente, alle donne era proibito giurare non solo in sostituzione delle formalità non rispettate, ma anche per corroborare la stipula condotta nel loro rispetto; qualunque notaio avesse accettato giuramenti siffatti, sarebbe andato incontro a pene pecuniarie pesanti. A differenza di altri stati come quello pontificio – nei quali l'ampio uso delle solennità femminili finì per allargare la rosa di possibilità contemplate dalla norma, trasformando la tutela patrimoniale in un atto di certificazione formale<sup>14</sup> – la rubrica ferrarese recideva qualunque possibilità contrattuale per le donne sin dal suo dettato, che vedremo peraltro significativamente contraddetto dalla prassi, ma con diversi effetti di senso. Inoltre era volta a tutelare le donne di qualunque età, incluse le pupille. La complicata procedura che vi si metteva in campo per convalidare gli atti stipulati da una donna offriva il destro a innumerevoli, coscienti effrazioni, passibili di provocare successive richieste d'annullamento dei contratti. Gli illeciti erano legati innanzitutto al reperimento dei tutori, all'accertamento della loro identità, ai modi infine di esplicitazione del loro consenso, connessi all'obbligatoria assicurazione della loro mancanza d'interesse per l'atto che avvaloravano; anche l'eventualità che alle donne fosse permesso o richiesto di giurare sulla veridicità delle proprie affermazioni, sulla necessità dell'atto o l'identità dei loro tutori apriva però altre breccie<sup>15</sup>.

<sup>13</sup> Per un quadro europeo cfr. E. HOLTHÖFER, *Die Geschlechtsvormundschaft. Ein Überblick von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, in U. GERHARD (ed), *Frauen in der Geschichte des Rechts. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*, München 1997, pp. 390-451; su Firenze, T. KUEHN, «*Cum consensu mundualdi*». *Legal Guardianship of Women in Quattrocento Florence*, in T. KUEHN, *Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy*, Chicago - London 1991, pp. 212-237. Per il caso romano, in un'ottica comparativa, cfr. S. FECCI, «*Sed quia ipsa est mulier ...*». *Le risorse dell'identità giuridica femminile a Roma in età moderna*, in «*Quaderni storici*», 98, 1998, pp. 275-300.

<sup>14</sup> S. FECCI, «*Sed quia ipsa*, cit., pp. 278-282; a p. 278 si fa tuttavia notare la reversibilità del passaggio dall'esercizio della tutela patrimoniale alla certificazione.

<sup>15</sup> Fa fede in tal senso l'evoluzione della rubrica nelle edizioni successive: *Statuta, provisiones et ordinamenta magnificae civitatis Ferrariae nuper reformata, cum novissimis pro litium diuturnitatibus praecidendis*, Ferrariae per Franciscum Rubeum de Valencia 1534, lib. II, rub. «*De indemnitatibus mulierum et earum contractibus*», cc. 63v-65r; *Statuta urbis Ferrariae nuper reformata*, Ferrariae excudebat Franciscus Rubeus de Valencia 1567, lib. II, rub. XC con lo stesso titolo, cc. 84r-85v.

## 2. Storia di una causa

La causa fra Tommaso Cavallarini ed Antonello Vecchi per il riconoscimento della proprietà del terreno in Finale e per il rispetto del contratto d'affitto stilato nel 1545 fece perno proprio sull'interpretazione della friabile, articolata rubrica sulle indennità femminili<sup>16</sup>. Sappiamo che il procedimento in corso presso la Camera ducale e poi presso il Consiglio di giustizia dei duchi non fu l'unico: ve n'era almeno un altro in contemporanea, che si svolse di fronte al podestà di Modena e di cui non ci sono rimaste tracce. Siamo invece ben informati se non sull'avvio, almeno sullo svolgimento della causa presso le magistrature principesche. Possiamo ipotizzare che siano stati Antonello Vecchi e Filippo Passarini a chiederne l'intervento, evidentemente per controbilanciare l'iniziativa presa da Tommaso Cavallarini di fronte alla curia podestarile modenese. Nel farlo, essi contarono su più fattori: oltre che alle già menzionate ambiguità contrattuali, si rifecero infatti alla normativa statutaria ferrarese stampata nel 1535, che attribuiva al marito e alla sua *pars* la metà della dote della moglie premortagli senza figli<sup>17</sup>. Da ultimo, tentarono di metter a frutto l'antica consuetudine con Lanfranco Gessi, commissario ducale a Finale nel 1531<sup>18</sup> e fattore ducale all'epoca della causa, ossia responsabile della gestione dei possessi principeschi e delle rendite derivanti dall'amministrazione ducale territoriale. Poiché i nuovi statuti ferraresi mettevano i mariti e soprattutto le loro agnazioni in condizioni di negoziare con quelle delle consorti<sup>19</sup> e poiché sin da metà Quattrocento le magistrature signorili dovevano servirsi per statuto della normativa municipale ferrarese, dobbiamo dedurne che inizialmente fu la diversa concertazione del lucro maritale negli statuti di Modena e Ferrara a condizionare le strategie delle parti.

<sup>16</sup> Gli atti della causa si sono conservati separatamente in ASMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 345, fasc. «Cavallarini Tommaso»; b. 344, fasc. «Cavallarini Giovanni»; b. 1431, fasc. «Vecchi Antonello 1546», «Vecchi Antonello 1548», «Vecchi e Cavallarini».

<sup>17</sup> *Statuta, provisiones*, cit., lib. II, rub. «De dote restituenda soluto matrimonio», c. 84r-v; al marito e alla sua famiglia spettavano anche i frutti sui beni stradotali della moglie, cfr. lib. II, rub. «Quod fructus bonorum uxoris ultra dotem cedant lucro marito», c. 83v. Una riformazione ducale del 1534 estese a pregiudizio dei figli di primo letto il contenuto di queste due rubriche anche ai mariti in seconde nozze cui la moglie non avesse portato nuova dote, purché fosse rimasta dote certa dal primo matrimonio; cfr. *Statuta, provisiones*, cit., lib. XIII, n. 22, c. 317v.

<sup>18</sup> C. FRASSONI, *Memorie del Finale*, cit., p. 78.

<sup>19</sup> Le famiglie paterne delle consorti rimanevano titolari dal canto loro di metà dote e dell'intera donazione nuziale in caso di morte dei mariti. Cfr. *supra*, nota 17 e *Statuta, provisiones*, cit., lib. II, rub. «De donationibus propter nuptias non exigendis», c. 85r.

Invece, il processo curiale fu condotto in base a valutazioni giuridiche del tutto differenti. Concentriamoci dappprincipio sul suo andamento.

L'entrata di Finale nel distretto d'appello di Ferrara, avvenuta un ventennio prima della nostra causa, implicava che per le terze istanze gli abitanti della terra si rivolgessero al Consiglio di giustizia ducale; nondimeno, è assai probabile che il mezzo usato per dare inizio al processo sia stato non un regolare libello d'appello, bensì una supplica avversa alla competenza del podestà modenese sul contenzioso, finalizzata appunto a spostare a Ferrara il fronte della lotta<sup>20</sup>. In effetti, non vi è nulla che possa far pensare a un regolare procedere della causa nei suoi vari gradi entro il distretto giudiziario ferrarese, né Tommaso Cavallarini poteva avere alcun interesse a rivolgersi *in primis* ai giudici del principe. Nel caso, avrebbe comunque dovuto stilare una supplica, dal momento che fino agli statuti modenesi del 1547 il Consiglio di giustizia ducale non ebbe alcuna competenza codificata sugli appelli nel distretto di Modena, salvo ovviamente le cause delegate dal principe e dai suoi rappresentanti<sup>21</sup>.

Così com'era presumibilmente cominciata, la causa si svolse a colpi di suppliche, senza rispettare di fatto né la procedura ordinaria che gli statuti ferraresi del 1476 e del 1535 avevano previsto per gli appelli civili di primo e secondo grado, né la procedura sommaria che una riformaione

<sup>20</sup> ASCFin, *Fondo Statuti*, reg. 1, copia di statuti del XVI sec., lib. II, rubb. «De appellationibus interponendis et qualiter eis interpositis procedatur et coram quo», cc. 26v-28r; «An a sententia lata in causa appellationis liceat appellare et de modo procedendi», c. 28r-v, cass. 1, fasc. «Riguardante li statuti vecchi del Finale», ep. 22 ottobre 1520 dell'expodestà di Finale, relativa al compenso per la copiatura degli statuti ferraresi in calce a quelli di Finale, dietro ordine ducale del 1507. Il confronto con la copia degli statuti finalesi conservata nella Biblioteca comunale di Mirandola, *Raccolta gavioliana*, n. 90 non ha evidenziato differenze contenutistiche per le rubriche in oggetto. Sugli statuti di Finale, cfr. C. FRISON, *Finale Emilia*, in A. VASINA (ed), *Repertorio degli statuti*, cit., II, pp. 131-139.

<sup>21</sup> Solo la mediazione fra la corte ed il Consiglio dei Conservatori modenesi fece ammettere dal 1547 la competenza dei giudicanti principeschi per le cause giunte al terzo grado decisionale, previo sospetto sollevato da una delle parti in causa contro il locale collegio dei dottori cittadini, ad esse deputato quando il podestà non poteva occuparsene. Sul nuovo sistema di appelli concertato dal 1547, cfr. *Libri cinque statutorum* cit., lib. II, rub. «Ad quos appellandum sit», cc. 21v-22r; sul Consiglio dei Conservatori e sui conflitti fra la comunità ed i duchi nella prima metà del Cinquecento, C. MELLONI, *Il ceto dirigente modenese dal XV al XVIII secolo: composizione e dinamiche locali*, in M. CATTINI (ed), *Al governo del Comune: tremilacinquecento modenesi per la Comunità locale dal XV secolo ad oggi*, 2 voll., Modena 1996, I, pp. 25-69 e S. PEYRONEL RAMBALDI, *Speranze e crisi*, cit., pp. 101-113.

ducale del 1534 aveva esteso alle cause dotali<sup>22</sup>. L'utilizzo d'uno strumento infragiudiziario come la supplica era ben noto da un secolo e mezzo alla giustizia principesca estense; la sua capacità di penetrazione nella struttura processuale ai vari gradi d'istanza anche nei diversi distretti cittadini dello stato ne aveva ampliato progressivamente l'uso, in forte espansione proprio nei decenni cui appartiene la nostra vicenda<sup>23</sup>.

Con procedura consueta per le magistrature di corte, nel febbraio 1546 il fattore ducale ed il suo consulente giuridico, il consultore camerale Ludovico Cato, demandarono al podestà di Finale gli accertamenti in merito al valore del terreno, per emanare sentenza fattoriale su *consilium* del consultore il 23 ottobre 1546<sup>24</sup>. In quella sentenza, si veniva incontro nel modo più completo alle ragioni di Tommaso Cavallarini, obbligandolo solo a restituire le quattrocentosettantacinque lire di moneta finalese dell'affitto quinquennale versatogli in anticipo e a pagare le spese processuali. La Camera ducale ribadiva così innanzitutto il diritto del padre a tenersi come unico erede ciò che ora rappresentava la dote della figlia; in nome di questi due principi, essa rinunciava anche a qualunque diritto su quei beni derivante dalla confisca ordinata presumibilmente nel 1523. La risposta della controparte non si fece attendere: lo stesso giorno in cui si dava lettura del dispositivo, Pietro Bettini, il procuratore di Antonello Vecchi e Filippo Passarini, ottenne dalla Cancelleria ducale il rescritto ad una supplica con cui si richiedeva che il fattore ducale con l'ausilio di un altro consulente riesaminasse la sentenza nelle parti dannose ai suoi clienti. Il rescritto emanato dalla Cancelleria per ordine dei segretari e dei giudici

<sup>22</sup> *Statuta, provisiones*, cit., lib. II, rubb. «De appellationibus interponendis et qualiter eis interpositis procedatur et coram quo», «An a sententia lata in causa appellationis liceat appellare et de modo procedendi ac de instantiis causarum appellationum», cc. 34r-38r: questa rubrica in particolare avrebbe dovuto proibire ogni ricorso contro la sentenza di Cesare Nobili e legittimare l'esecuzione della sentenza di Ludovico Cato, senza attendere l'esito dell'appello. Le due rubriche si rifacevano sostanzialmente alle omologhe norme quattrocentesche, *Statuta Ferrariae*, cit., lib. II, rubb. 51 «De appellationibus interponendis et qualiter eis interpositis procedatur et coram quo», 52 «An a sententia lata in causa appellationis liceat appellare et de modo procedendi», cc. 22v-23v. La riformazione ducale è in *Statuta, provisiones*, cit., lib. XIII, n. 21, c. 317v.

<sup>23</sup> Sugli appelli negli statuti ferraresi e sul Consiglio di giustizia nel '400, nonché sull'evoluzione cinquecentesca delle magistrature ducali, si rinvia a L. TURCHI, *La giustizia del principe: magistrature sovrane dei duchi d'Este fra XV e XVI secolo*, tesi di dottorato in storia sociale europea a.a. 1993-1994, rel. G. Cozzi, 2 voll., I, pp. 292-309; II, pp. 497-565.

<sup>24</sup> ASMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 345, fasc. «Cavallarini Tommaso», 17 febbraio 1546, 31 maggio - 2 giugno 1546, fasc. «Cavallarini Giovanni», 12 maggio 1546, b. 1431, fasc. «Vecchi Antonello», 23 ottobre 1546.

principeschi si limitò invece a concedere un riesame per valutare l'opportunità di dar corso all'appello<sup>25</sup>. Ben diversa risposta ottenne cinque giorni dopo per Cavallarini il procuratore Girolamo Rasori: il rescritto fu infatti favorevole alla supplica con cui non solo si chiedeva la conferma della rescissione del contratto d'affitto in quanto nullo, ma anche il riesame della sentenza nelle parti (ed erano davvero poche) sfavorevoli al vincitore. Il 27 novembre il consigliere di giustizia Cesare Nobili venne dunque scelto come nuovo consulente e già il giorno successivo presentava il proprio parere giuridico al fattore Gessi, che vi uniformò la propria sentenza: solo il riesame chiesto dal procuratore di Tommaso Cavallarini avrebbe avuto corso in appello; si doveva perciò eseguire la sentenza basata sul parere di Ludovico Cato, dividendo a metà fra le parti le spese processuali (ossia i compensi del Cato stesso e del notaio camerale Bartolomeo Franchi)<sup>26</sup>. Per aggirare l'ostacolo rappresentato da due sentenze conformi, Pietro Bettini tentò allora di bloccare la prosecuzione del nuovo appello richiedendo documenti in copia, con l'intenzione d'invalidare poi la sentenza di Cesare Nobili. La velocità con cui il 16 dicembre 1546 gli vennero consegnati gli incartamenti che aveva domandato lo costrinse sei giorni dopo ad esser presente alla pubblicazione della seconda sentenza<sup>27</sup>. Nell'anno successivo si svolse un copione analogo al precedente: il 22 gennaio 1547 i segretari e i giudici di giustizia ducali addetti alla segnatura delle suppliche presentate in corte ordinarono che si valutasse l'opportunità di concedere nuovo appello ad Antonello Vecchi e a Filippo Passarini contro le due sentenze già emanate dal fattore, concedendo invece immediato ascolto alla petizione presentata da Girolamo Rasori, che insisteva sulla nullità del contratto d'affitto, in quanto stilato senza rispettare la rubrica sulle indennità femminili<sup>28</sup>. In questa seconda fase, anche il procuratore dei due locatari cambiò nuovamente tattica, puntando a sua volta non sulla liceità delle due sentenze già emesse, bensì sulla validità del contratto. Invano: il 17 febbraio 1548 – con un nuovo rescritto a un'ulteriore petizione di Rasori – il consigliere Cesare Nobili

<sup>25</sup> ASMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 1431, fasc. «Vecchi Antonello 1546», 23 ottobre 1546 per l'appello ed il rescritto.

<sup>26</sup> ASMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 1431, fasc. «Vecchi Antonello 1546», 28 ottobre 1546, 26, 27 novembre 1546.

<sup>27</sup> ASMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 1431, fasc. «Vecchi Antonello 1546», 14, 15, 16, 20 e, per la pubblicazione della sentenza, 22 dicembre 1546.

<sup>28</sup> ASMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 1431, fasc. «Vecchi Antonello 1546», 22 gennaio 1547, b. 345, fasc. «Cavallarini Tommaso», 1547.

fu ancora addetto a fornire un parere di merito a proposito della sentenza nel frattempo emessa dal podestà di Modena, mentre l'intero Consiglio di giustizia ducale, tribunale d'ultima istanza su parte dei territori dominati, si vide commissionare la revisione delle due sentenze a suo tempo emanate da Lanfranco Gessi con l'aiuto del consultore camerale e di uno dei consiglieri stessi<sup>29</sup>. Il concentrarsi dei giudici e di ambo le parti in causa sulla validità della locazione costituì il punto di svolta dell'intera vicenda processuale; la prima sentenza che aveva sancito il Cavallarini erede della figlia in quanto dotante non aveva infatti risolto la contraddizione con le rubriche ferraresi sul lucro maritale, né i dubbi sulla legittimità dei vari atti stipulati. Per decidere chi fosse l'erede di Francesca e se avesse il diritto di rescindere il contratto d'affitto, i giudici si appoggiarono quindi al mancato rispetto delle indennità, ma non in riferimento alla defunta, bensì al padre di lei, considerato contemporaneamente come suo erede e come mundualdo invalidato *a priori*. Nel farlo, obliero completamente un nuovo, importante elemento di prova.

Gli accertamenti fatti condurre al podestà di Finale in merito all'epoca esatta delle migliorie apportate all'immobile non diedero alcun risultato. Il Consiglio di giustizia si orientò perciò ben presto sul confronto fra le modalità di stipula del contratto e la rubrica sulle indennità. A tale scopo, dovette acquisire un documento presentato solo allora dal procuratore Bettini: una lettera ad Antonello Vecchi con sottoscrizione autografa di Guarnerio Cavallarini, fratello di Francesca, con la quale si proponeva il prezzo dell'affitto e si garantiva la disponibilità del padre Tommaso ad avallare come mundualdo della figlia il contratto d'affitto, sia pure tramite procuratore<sup>30</sup>. Con la commissione della causa all'intero Consiglio fu chiamato a giudicare anche Aimone Cravetta, un giurista piemontese arrivato a Ferrara come consigliere di giustizia in quello stesso 1548, mentre cioè era ancora in corso un generale ripensamento sulla giustizia ducale, nella fattispecie sull'opportunità di scindere meglio le competenze del Consiglio di giustizia e della Cancelleria e di dare vita ad un nuovo organismo collegiale addetto alla rescrizione delle suppliche, il Consiglio di segnatura<sup>31</sup>.

<sup>29</sup> ASMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 1431, fasc. «Vecchi Antonello 1548», 1, 4, 17 febbraio 1548.

<sup>30</sup> ASMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 345, fasc. «Cavallarini Tommaso», 18, 23 febbraio 1548, 2 agosto 1548.

<sup>31</sup> Sui Consigli di giustizia e segnatura, F. VALENTI, *I consigli di governo presso gli Estensi dalle origini alla devoluzione di Ferrara*, in *Studi in onore di Roberto Filangieri*, 2 voll., Napoli 1959, II, pp. 19-40, L. TURCHI, *La giustizia del principe*, cit., in particolare sulle

È la breve trattazione che Cravetta scrisse a proposito di questa causa a comunicarci la prevedibile sentenza del Consiglio di giustizia, con cui a Tommaso Cavallarini venne riconosciuta la proprietà del terreno e il diritto a rescindere il contratto di locazione<sup>32</sup>. In ciò, i giudici principeschi e il consultore camerale (che lavorava a stretto contatto con loro) avevano mostrato unità d'intenti; in obbedienza ai solleciti provenienti dalla Cancelleria, s'erano adoperati affinché il processo si chiudesse celermente, riaffermando la sentenza interlocutoria del consigliere Cesare Nobili<sup>33</sup>: un modo per conferire dignità e credibilità alle sentenze emesse dalle magistrature curiali e insieme, assai probabilmente, per inviare un implicito messaggio ai Vecchi, avvitati dal 1545 in una nuova faida con i Miari destinata a protrarsi per i vent'anni successivi<sup>34</sup>. Ben diversa era la situazione dei Cavallarini all'epoca dei processi: quando poco dopo il 1555 il capofamiglia morì, lasciando eredi in parti uguali le due linee derivanti da Guarnerio e dal figlio illegittimo Giacomo, aveva compiuto tutto il *cursus honorum* richiesto ad un cittadino modenese e ricoperto vari uffici cittadini fra quelli di nomina ducale; le sue ambascerie a Ferrara per la comunità di Modena fra il 1535 e il 1537 e di nuovo nel 1543, gli avevano inoltre dato agio di familiarizzarsi con l'ambiente di corte<sup>35</sup>. Per lui, la

suppliche quattro-cinquecentesche e la commissione delle cause, I, pp. 113-117, 291-295, 245-269; centrato sul periodo modenese, D. GRANA, *Gli organi centrali del governo estense nel periodo modenese*, in «Rassegna degli archivi di stato», LV, 1995, 2-3, pp. 304-333. Da ultimo, cfr. la sintesi di C.E. TAVILLA, *L'amministrazione centrale della giustizia negli stati estensi dalle origini ferraresi alla Restaurazione*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 71, 1998, pp. 177-236 e su di essa, M. ASCHERI, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», 101, 1999, pp. 355-387.

<sup>32</sup> A. CRAVETTA, *Super statuto ferrariensi de indemnitatibus mulierum quaestio in utramque partem*, in A. CRAVETTA, *Tractatus de antiquitate temporum*, Lugduni, apud haeredes Jacobi Giuntae, 1550, ff. 188r-199v. Si tratta della prima edizione dell'opera, al contrario di quanto sostiene A. OLMO, *Aimone Cravetta*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1984, 30, pp. 580-581, che data ad una delle numerose edizioni del *Tractatus* uscita nel 1576 la prima pubblicazione della *Quaestio*.

<sup>33</sup> ASMò, *Cancelleria*, Particolari, b. 345, fasc. «Cavallarini Tommaso», s.d., ma da riferire probabilmente al febbraio 1548.

<sup>34</sup> Cfr. *supra*, nota 11 e Archivio di stato di Ferrara (d'ora in poi ASFe), Archivio notarile antico, *Francesco Benvenuti*, matr. 561, b. 3 (1565-1566), 11-15 gennaio 1565 per una pace fra Miari e Vecchi contratta a Ferrara di fronte al segretario ducale Lucio Paganucci. Cfr. C. FRASSONI, *Memorie del Finale*, cit., pp. 96-102, che la data erroneamente al 14 giugno 1565 e ne menziona un'altra del 1569, con i Miari, i Sampiero ed i Cittadella.

<sup>35</sup> ASMò, *Memoriale antico*, vol. 424 (1555, lib. 1), n. 116, 2 apr. 1555 per il testamento di Tommaso Cavallarini. Sulla sua carriera, T. BIANCHI DE' LANCELOTTI, *Cronaca modenese*

morte senza figli di Francesca s'era trasformata in una felice occasione per sciogliere un'alleanza familiare rivelatasi pericolosa.

Due elementi meritano la nostra attenzione in questo viluppo giudiziario: l'uso della supplica e l'interpretazione apparentemente eccezionale (oltre che dubbia) della rubrica sulle indennità. Per i modi del suo svolgimento, la causa Cavallarini-Vecchi si qualifica cioè non solo come un tipico esempio della compenetrazione fra procedure processuali e infraprocedurali; in essa, sono infatti specialmente evidenti l'iterazione e la frammentazione delle istanze d'appello, rese possibili dall'applicazione delle suppliche alla struttura del processo civile. Quanto avrebbe dovuto garantire l'inappellabilità, la rapidità e la certezza della giustizia principesca, ossia la revisione delle cause, l'uso preferenziale della procedura sommaria e della supplica, ne mostra invece l'estrema duttilità, non solo alle esigenze delle parti, ma assai più ad una politica della giustizia civile che tra breve esamineremo<sup>36</sup>. Per i suoi esiti, possiamo intanto considerarla esemplare

*se, cit.*, III, pp. 126, 350, 389; IV, pp. 9, 70, 202; V, pp. 102, 189, 222-223, 449; VI, pp. 22, 55, 85, 98, 127-128, 200, 228, 290, 293, 398; VII, pp. 174-175, 181; VIII, p. 33, 97, 242-243; IX, pp. XIX, LIII-LIV, LVII, CIX-CX, 5, 6, 156; X, pp. 81, 169, 181-182; XI, pp. 54-55, 70, 93, 134, 171, 221, 452-454, 457; XII, pp. 3, 98, 101, 112, 125, 146, 168, 176, 217, 234-235, 298, 366; XIII, pp. 49-51, 128, 132, 136-137, 141, 149, 156, 159-160; A. TODESCO, *Annali della città di Modena (1501-1547)*, a cura di R. BUSSI - R. MONTAGNANI, Modena 1979, pp. 68, 75, 78; ASCMo, *Camera segreta, Nomina dominorum Conservatorum civitatis Mutinae (1440-1592)*, cc. 87r, 89r, 90r-v, 91r, 92v, 94r, 95r, 96r-v, 98r, 100r, 101v, 103r, 104v. Cavallarini risiedeva nella cinquantina di San Salvatore a Modena ed aveva terreni a Baggiovara, San Donnino e Cittanova: ASCMo, *Estimi e tributi*, Estimi delle cinquantine, regg. 1002 (1546), c. 40r, 1007 (1499-1539), c. 152r.

<sup>36</sup> Nella fattispecie, sappiamo che nel 1549 era in corso un altro procedimento presso il fattore ducale e che nel 1551 Vecchi e Passarini ricorsero a due arbitrati in Finale: ASCMo, *Cancelleria*, Particolari, b. 344, «Cavallarini Giovanni»; b. 1431, «Vecchi e Cavallarini». Anche in questo, la causa ben rappresenta linee di tendenza assai più generali e non certo proprie della giustizia principesca. Stupisce perciò nei lavori di Tavilla e Ascheri l'insistenza pregiudiziale sull'«assolutismo legislativo» delle magistrature ducali e sull'inappellabilità delle loro sentenze. Ad essa è connessa la ripresa in entrambi – con diversi accenti – di un confronto con la Cassazione, di superficie nel caso specifico, sebbene motivata da una tradizione risalente a Piero Calamandrei ed a Gino Gorla, su cui cfr. almeno P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile, I: Storia e legislazione*, Milano - Torino - Roma 1920, e la raccolta di G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano 1981. Nella fattispecie, l'iterabilità *ad infinitum* di suppliche e rescritti e la mancanza di raccolte di sentenze dei Consigli ducali estensi fino a tutto il Settecento pertenevano ad un modello di giustizia impermeabile all'uso di un criterio d'analisi teleologicamente attualizzante, se centrato sulle caratteristiche di magistrature odierne. Per una recente problematizzazione della storia giuridica di segno diverso, cfr. A.M. HESPANHA, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 1999.

dell'*impasse* attraversato in quegli anni dalla giustizia ducale, nel tentativo di orientare le pressioni sociali esercitate dai sudditi sui suoi meccanismi. La sentenza finale del Consiglio di giustizia ce ne fornisce la prova: a dispetto di molte incongruenze, ciò che ne scaturì fu l'attribuzione ad un uomo, ad un soggetto dotato cioè della pienezza dei diritti civili, dei benefici tradizionalmente legati alla coartata identità proprietaria d'una donna. Per capire come fu possibile una simile ricaduta pratica della rubrica sulle indennità femminili, quali argomentazioni giuridiche la sostennero e il suo grado di rappresentatività rispetto all'uso politico e sociale di norme e magistrature di marca signorile, occorrerà innanzitutto concentrarsi sulle modalità con cui nacque la rubrica a Ferrara e sulla sua storia nelle legislazioni delle città estensi soggette.

### 3. Storia di una rubrica in capitale ...

Anche se il termine *mundualdus* non vi compare, per i contenuti e per la data di composizione la rubrica ferrarese sulle indennità femminili si presenta come un corrispettivo del *mundualdo* regolamentato dagli statuti fiorentini del 1415, derivante dall'istituto longobardo del *mundio* che definiva il potere patrimoniale maschile su una donna, successivamente coagulatosi in una funzione di controllo sulle contraenti. La rubrica fu introdotta negli statuti cittadini nel 1426, undici anni dopo quella fiorentina<sup>37</sup>; per comprenderne il senso, occorre però collocarla brevemente all'interno di una politica signorile del diritto e della giustizia civile intrapresa all'epoca del marchese Niccolò III d'Este, grazie a due diversi provvedimenti del 1418 e del 1425, riguardanti le competenze del Consiglio marchionale in rapporto alle istituzioni cittadine, nonché con una contemporanea, probabile limatura degli statuti municipali (risalenti al 1320) nelle parti relative al controllo sulla proprietà<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Cfr. *supra*, nota 13. Per Ferrara, Archivio di stato di Ferrara (d'ora in poi ASFe), *Comune, Patrimoniale*, b. 5, fasc. 1, *Libro di statuti e provvigioni del Comune di Ferrara*, che raccoglie quanto resta degli statuti trecenteschi e che il notaio Guglielmo da Trento finì di trascrivere il 20 agosto 1394, rub. «Quod mulier non possit se obligare in alliquo contractu», c. 83r-v.

<sup>38</sup> Sugli statuti ferraresi due-trecenteschi, cfr. W. MONTORSI (ed), *Statuta Ferrariae anno MCCLXXXVII*, Ferrara 1955, pp. LIII-LXXIII, per la descrizione del codice del 1394, le ipotesi sulle revisioni del 1394 e del 1420 e la possibile datazione della riscrittura del liber III intorno al 1420. Cfr. anche G. SAVIOLI, *Appunti per un'esegesi del Liber statutorum et provisionum ad maleficia deputati (1320)*, tesi di laurea, Università di Ferrara, Facoltà di giurisprudenza, rel. I. Mereu, a.a. 1973-1974, sul libro dei malefici.

Con un tipico meccanismo di creazione normativa fortemente dipendente da istituzioni e norme cittadine, il decreto marchionale del 1425 con cui il Consiglio signorile si vide assegnare l'esclusiva competenza sulle cause di orfani, vedove e pupilli, ribadì un'analogia deliberazione del Consiglio ferrarese dei dodici Savi, risalente a sette anni prima<sup>39</sup>. Tali cause furono così inserite fra quelle che i consiglieri avevano il potere di decidere con procedura sommaria, basandosi caso per caso sugli statuti ferraresi o sui decreti del marchese, con piena libertà d'emettere sentenza scritta oppure no e senza tener conto di ferie e cavilli giuridici. Sarebbe generico ascrivere il passaggio di competenze sulle cause riguardanti sudditi apparentemente marginali al semplice novero d'espressioni della rituale carità sovrana concretizzatasi nell'uso d'una procedura dalle forti colorazioni ideologico-politiche come quella sommaria, carica d'illustri ascendenze romano-canoniche, ma alle sue prime prove in questo specifico contesto<sup>40</sup>. L'abituale prassi signorile di creare precedenti normativi in grado di garantire avocazioni progressive delle cause nei settori d'interesse assume qui invece motivazioni specifiche. Essa va interpretata come il segmento terminale dell'attività del signore in quanto mediatore matrimoniale, tessitore di alleanze fra famiglie, nonché come conseguente forma di *screening* e tutela dei patrimoni familiari più ingenti, in accordo con la matrice

<sup>39</sup> ASCFe, *Deliberazioni del Consiglio dei XII Savi*, libro +C+ (1418-1428), c. 120r, 13 gennaio 1418; ASMo, *Cancelleria*, Leggi e decreti, sezione B, reg. IV, c. 116r, 9 marzo 1425. Il decreto marchionale non ha mai avuto edizioni critiche. Ne esiste una semplice trascrizione nella sopra citata tesi dottorale di chi scrive, vol. II, pp. 612-614. A differenza di quanto pare ritenere C.E. TAVILLA, *L'amministrazione centrale*, cit., p. 180, nota 12, la deliberazione del 1418 non costituisce una «precedente delega giurisdizionale» effettuata dal marchese stesso al suo Consiglio, bensì di una disposizione del Consiglio cittadino ferrarese assai probabilmente sollecitata dal signore, in una fase tuttavia ancora iniziale della compenetrazione fra organismi di corte e istituzioni urbane ferraresi, come ben dimostrano la sequenza e la distanza cronologica fra il provvedimento del 1418 ed il decreto del 1425, nonché le differenti autorità che li emanarono. Tale situazione rendeva necessari la legittimazione normativa dei Savi e il consenso delle famiglie eminenti e del ceto artigiano che in quell'istituzione ancora si esprimevano. Sui rapporti specifici fra corte e istituzioni cittadine, mi permetto di rimandare a L. TURCHI, *Istituzioni cittadine e governo signorile a Ferrara, (secc. XIV-XVI)*, in corso di stampa.

<sup>40</sup> Sulle caratteristiche della procedura sommaria e delle sue *clausulae diminuentes iuris ordinem*, si veda ora M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998, pp. 255-277, con vasta bibliografia. Su un supposto univoco nesso fra procedura sommaria, sovranità estense e consistenza «pubblicistica» del decreto marchionale del 1425, cfr. C.E. TAVILLA, *L'amministrazione centrale*, cit., pp. 180-181. A questo proposito, cfr. P. COSTA, *Il modello giuridico della sovranità: considerazioni di metodo e ipotesi di ricerca*, in «Filosofia politica», V, 1991, pp. 51-69, sull'adozione del concetto nel secolo scorso e sulle problematiche connesse.

familiare e patrimoniale del potere signorile<sup>41</sup>. Sul piano che più c'interessa, ciò significa rivalutare l'attenzione al diritto e più ancora alla giustizia civile, troppo spesso catalogata come dispositivo di pura compensazione, privo di progettualità e quindi secondario da un punto di vista politico-istituzionale. I due decreti mostrano infine ideologicamente l'identità del marchese quale tutore dei soggetti più deboli, ossia di fatto dei loro patrimoni e di quelli delle famiglie in difficoltà, specie se eminenti o legate al suo seguito. Tralasciando in questa sede le implicazioni distintive di vasta portata insite nell'applicazione ad individui e famiglie di questo modello tutorio<sup>42</sup> di giustizia, ci soffermeremo solo sui punti di contatto fra la tutela e i benefici dettati dalla fragilità femminile in campo giudiziario e patrimoniale. Anche le donne erano protette da alcune delle particolari deroghe che alla tutela concedeva il *favor pupillorum*, specie del genere *aequitas*, ossia del più generale criterio ermeneutico giuridico dell'ancoraggio al caso concreto in sede d'interpretazione delle norme. Quelle fattispecie derogatorie toccavano valori ai quali il cittadino medievale annetteva importanza primaria. In sede giudiziaria, due erano le importanti deroghe che accomunavano donne e pupilli: la maggior credibilità da accordarsi alle testimonianze rilasciate in favore delle doti delle prime e dei beni dei secondi e la *restitutio in integrum* dei contratti stipulati, ovvero la possibilità di annullarli non appena riconosciuti dannosi per il tutelato, seppure formalmente validi<sup>43</sup>. Ci basterà ora rammentare come la

<sup>41</sup> Sul senso delle alleanze matrimoniali nella costruzione dello stato estense, cfr. T. DEAN, *Terra e potere a Ferrara nel tardo Medioevo. Il dominio estense: 1350-1450*, Modena - Ferrara 1990, pp. 157-174, J.F. BESTOR, *Kinship and Marriage in the Politics of an Italian Ruling House: the Este of Ferrara in the Reign of Ercole I (1471-1505)*, Ph.d thesis, Chicago University, 1992, in corso di stampa; L. FABBRI, *Da Firenze a Ferrara: gli Strozzi tra casa d'Este e antichi legami di sangue*, in M. BERTOZZI (ed), *Alla corte degli Estensi. Filosofia, arte e cultura a Ferrara nei secoli XV e XVI*, Ferrara 1994, pp. 91-108.

<sup>42</sup> Il riferimento per il caso fiorentino è ovviamente a L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994. La tutela giudiziaria dei duchi d'Este ebbe tuttavia elementi caratterizzanti che non possono essere approfonditi in questa sede.

<sup>43</sup> Per un quadro complessivo sul problema della tutela si vedano innanzitutto gli studi di M.G. DI RENZO VILLATA, *La tutela. Indagini sulla scuola dei glossatori*, Milano 1975, in particolare cfr. pp. 113-136 sulle fonti romanistiche e le caratteristiche del *favor pupillorum*, e della stessa autrice, *Dottrina, legislazione e prassi documentaria in tema di tutela nell'Italia del Duecento*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques*, Milano 1979, pp. 373-434. Naturalmente la tutela copriva una vasta gamma di situazioni e la *restitutio in integrum* tutelava anche altri soggetti come la *res publica* ed altri tipi di atti, quali i testamenti. Riteniamo tuttavia che il confronto fra la tutela sui minori e le norme protettive

rubrica sulle indennità prevedesse di fatto la *restitutio in integrum* per alcune tipologie di atti stipulati da donne (accomunati dal basso valore commerciale) e come la procedura sommaria fosse stata esplicitamente prevista per precise categorie sociali dal primo decreto sulle competenze del Consiglio marchionale, per individuare nel controllo su donne, matrimoni e patrimoni familiari un cuneo atto a penetrare nelle strategie delle famiglie abbienti in città e nel distretto di Ferrara, poi gradatamente nei territori soggetti<sup>44</sup>.

In sostanza il principe era anche mundualdo, oltre che tutore e si apprestava a divenirlo sempre di più nel corso del '400 e del '500, dando vita ad una complessa prassi giudiziaria in cui le attività delle magistrature cittadine e curiali si contaminarono reciprocamente. Fra gli scopi di quella prassi, v'era anche l'allargamento ai parenti maschi della protezione esercitata sulle donne delle loro famiglie; era stata proprio la concorrenza principesca agli agnati per la tutela giudiziaria e patrimoniale dei segmenti deboli delle parentele ad aprire questa opportunità. Sebbene infatti non porti lo stesso titolo, l'originaria rubrica *Quod mulier non possit se obligare in aliquo contractu* del 1426, anticipa contenutisticamente quasi del tutto quella degli statuti riformati per ordine di Borso d'Este negli anni 1456-1459 e stampati nel 1476. Nel testo, si assegna già al Consiglio marchionale il ruolo di mundualdo per le vedove (le più povere, ma anche le più pericolosamente libere dai legami familiari), riservandolo al vicario del podestà di Ferrara per tutte le altre donne, sposate e no, previe tuttavia due convocazioni andate a vuoto dei parenti maschi più prossimi delle tutelate. Nella riforma di metà '400, si prescrisse poi che i garanti di famiglia, oltre ad essere di buone condizioni economiche e d'irrepreensibile reputazione non vantassero interessi nel contratto per cui spendevano la propria parola, né che fossero legati da alcuna obbligazione a colui al quale la donna obbligava se stessa. Sparì così l'unico incentivo per chi volesse fungere da garante, anche se come a Firenze non erano previste pene

della patrimonialità femminile chiarisca alcune delle caratteristiche distintive della giustizia signorile.

<sup>44</sup> Ad esempio, nella rubrica borsiana sulle indennità femminili, si precisò che per i contratti da non stipulare necessariamente con le solennità statutarie «teneantur tamen mulieres eatenus quatenus factae sunt locupletiores». Fra questi contratti c'erano anche le locazioni di immobili fino a cinque anni, come quella per il terreno conteso nella causa Vecchi-Cavallarini, affittato invece di proposito – come sappiamo – con le solennità di rito. Le altre fattispecie erano: procure e in generale atti giudiziari, *praeceptiones*, *confessiones* per un massimo di dieci lire marchesane, somme o beni percepiti dalle donne per il loro stretto mantenimento.

specifiche per il mundualdo inadempiente. Viceversa, fin dal 1426 i contraenti che avessero stipulato atti con donne senza rispettare le solennità di legge non avrebbero potuto valersene in tribunale, pena una multa doppia rispetto alla somma prevista nell'atto. Rispetto alla normativa statutaria sui pupilli, quella relativa alle donne era decisamente meno vincolante sin dagli inizi: mentre una provvigione statutaria del 1425 incluse le rivendicazioni dei minori nella normativa generale sul recupero di beni, un'antecedente disposizione del Consiglio signorile aveva viceversa eccettuato dalle regole sulla riscossione di debiti le doti e le ipoteche versate dai mariti a garanzia d'esse, ammettendone la restituzione anche a dieci anni di distanza e senza che nel frattempo fossero state intentate cause<sup>45</sup>. Questa diversa libertà di movimenti si confermò nell'edizione borsiana degli statuti ferraresi, che reca appunto il nuovo e definitivo testo della rubrica sulle indennità femminili, accompagnandovi l'istituzione d'un nuovo magistrato, specificamente addetto a fungere da mundualdo, a Ferrara e fuori. Al nuovo giudice del comune furono in effetti attribuite anche le cause civili dei minori fino ai diciotto anni e dei malati, per le quali però egli dovette condividere ancora la responsabilità col vicario podestarile<sup>46</sup>.

La creazione d'un apposito giudice salariato rispose alle pressioni sociali esercitate da cittadini e distrettuali sulla normativa criptosignorile relativa alla massa delle cause civili, stornando quelle minori dalla competenza del vicario podestarile e definendone esattamente le modalità procedurali a seconda dell'entità delle somme in gioco<sup>47</sup>. Un ulteriore confronto fra le rubriche sulle indennità e quelle sui minori evidenzia condizionamenti familiari e normativi maggiori per i contratti del secondo tipo, convalidabili – oltre che dai curatori – da una lista di agnati e consanguinei ben più lunga dei semplici consanguinei obbligatori per gli atti delle donne. I

<sup>45</sup> ASFe, *Comune*, Patrimoniale, b. 5, fasc. 1, *Libro di statuti*, cit., *Provisio de prescriptione XXX annorum plenissima* del 5 maggio 1425, c. 93r-v e una nota sul margine sinistro della rub. LXV «De prescriptione decenni», c. 91r, in cui si accenna senza datarlo ad un precedente provvedimento in materia del Consiglio marchionale, conservato però negli atti del notaio camerale Dolcino e non assunto a decreto.

<sup>46</sup> *Statuta Ferrariae*, cit., lib. I, rub. «De officio iudicis communis Ferrariae et eius iurisdictione», cc. 6v-7r, lib. II, rub. 73 «De indemnitatibus mulierum et earum contractibus», cc. 37r-38r.

<sup>47</sup> *Statuta Ferrariae*, cit., lib. II, rubb. 38 «De modo et forma procedendi in causis usque ad libras duas marchisanas inclusive», 39 «De modo et forma procedendi in causis usque ad summam librarum quinque marchisanas et quae probationes requirantur et qualiter terminari debeant», 40 «De modo procedendi in causis usque ad summam librarum decem marchisanarum inclusive», cc. 11r-12v.

minori non godevano inoltre della possibilità di ottenere dispense dall'uso delle formalità statutarie<sup>48</sup>. A concedere quelle dispense alle donne ed ai loro consanguinei provvedeva invece il Consiglio di giustizia creato da Borso d'Este con un apposito decreto del 1453<sup>49</sup>. La rinnovata congruenza cronologica fra nascita della magistratura curiale e riforma degli statuti in capitale replica la collaborazione originaria fra organismi di corte e amministrazione cittadina, appaiando il giudice del comune e il nuovo Consiglio nell'uso della procedura sommaria. In definitiva, intorno alle donne si creò nel corso della prima metà del Quattrocento ferrarese un circuito di opportunità normative, istituzionali e giudiziarie parzialmente coincidente con quello dei pupilli (perché insisteva sulle medesime magistrature ma con regole e procedure diverse), che contribuì significativamente alla fortuna dei tribunali ducali, consentendo però anche alle donne (specie a quelle dei ceti medio-bassi, meno controllate dai consanguinei maschi) l'opportunità di scavarsi uno spazio nella gestione e nella destinazione di doti, donazioni ed eredità, così come nella cura dei figli. Quest'insieme di opportunità offrì tuttavia anche alle loro agnazioni un mezzo per stornare somme, far fruttare più liberamente dei beni, salvare proprietà dai creditori, mantenere o viceversa perdere degli eredi potenziali. I sudditi non tutelati dal regime giuridico delle incapacità femminili avevano quindi oggettive convenienze a cercare d'usufruirne: per adire ai benefici concessi dalle indennità femminili, Tommaso Cavallarini s'era infatti qualificato (ed era stato sentenziato) come erede della figlia.

Tutto questo è confermato da un raffronto fra le solennità ferraresi e il mundualdo fiorentino. A Ferrara, l'obbligo di un guardiano in quasi tutti i casi contemplati dalla tradizione giurisprudenziale – appaiato alla dispensa signorile dalle solennità statutarie e alla possibilità per le sole donne di rescindere i contratti che a posteriori le danneggiassero – finì per aprire significative falle nelle norme di diritto comune cui tutti i governati avrebbero dovuto teoricamente sottostare. In apparenza, i poteri delle famiglie furono più tutelati a Ferrara che a Firenze, visto che il giudice del comune

<sup>48</sup> *Statuta Ferrariae*, cit., lib. II, rub. 177 «De contractibus minorum», cc. 66v-67r. La durezza dei vincoli parentali si mantenne nell'omologa rubrica del 1535, cfr. *Statuta, provisiones*, lib. II, rub. «De contractibus minorum», cc. 108v-109v.

<sup>49</sup> ASMo, *Cancelleria*, Leggi e decreti, sezione B, reg. VI, cc. 122r-123r. Una prima trascrizione a stampa e non un'edizione critica del decreto si trova in I. FARNETI, *L'evoluzione della giustizia a Ferrara*, in «Atti dell'Accademia delle scienze di Ferrara», CXXXV, 1957-1958, 35, pp. 90-93, cui fa seguito una trascrizione nella sopra citata tesi dottorale di chi scrive, vol. II, pp. 619-623. Cfr. C.E. TAVILLA, *L'amministrazione centrale*, cit., p. 182, nota (20), M. ASCHERI, *Il processo civile*, cit., p. 385, nota 81.

poteva nominare un guardiano solo se tutti i vincoli familiari originari della donna si fossero dimostrati fallibili, postulando addirittura il consenso dei suoi due rami di parentela, paterno e materno. In realtà, a Firenze tutti gli uomini potevano diventare mundualdi, inclusi i mariti. A Ferrara invece lo potevano solo gli agnati maschi citati dallo statuto; in alternativa ad essi, avrebbe dovuto autonominarsi garante il giudice del comune, in carica grazie al consenso signorile e al lavoro in un ufficio prossimo a quello dei giudici di corte in palazzo ducale. Così, il generale dominio maschile sulle donne si restringe a Ferrara a favore di un'altra controparte, che gli statuti fiorentini del 1415 non prendevano ovviamente in considerazione: il signore, attraverso la mediazione del giudice e dei propri consiglieri. A limitare ulteriormente il raggio d'azione dei mariti, compare nella rubrica sulle indennità il divieto per le mogli di legarsi anche con giuramento a vincoli contrattuali d'alcun genere a vantaggio dei consorti, pena l'annullamento degli atti. Lo spazio di manovra delle ferraresi e delle loro famiglie si mostra quindi sensibilmente diverso rispetto a quello utilizzabile dalle fiorentine, perché la scelta del garante si poneva non fra i consanguinei, il marito e degli estranei, bensì fra i consanguinei e il giudice<sup>50</sup>.

Nei decenni successivi alla riforma borsiana la rubrica rimase un punto vitale della legge cittadina, costantemente commentata dai giuristi collegiati. Nel 1463 le conduzioni in affitto si aggiunsero al novero dei contratti da stipularsi con le indennità; con la redazione statutaria a stampa del 1534 (compilata fra 1519 e 1524), vi rientrarono anche le promesse di dote. La revisione statutaria del 1567 avrebbe invece apportato nuove regole di riconoscimento della consanguineità fra le donne ed i loro mundualdi: segno che la pratica generalizzata aveva reso impossibile al giudice del comune accertare con regolarità e sicurezza i gradi di parentela dichiarati. Il reiterato divieto di giurare per supplire o completare le formalità previste – indurito nel 1534 – si trasformò dunque addirittura nell'obbligo di comprovare in tal modo il livello di consanguineità intercorrente fra le donne e i loro guardiani<sup>51</sup>. Che numerose fossero le malversazioni nell'uso

<sup>50</sup> Per un'altra spia della diversa situazione fiorentina, cfr. T. KUEHN, *Social Processes and legal Processes in the Renaissance: a Florentine Inheritance Case from 1452*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 23, 1994, pp. 365-396. In questa causa, i problemi della restituzione della dote e in generale della capacità giuridica femminile vengono ignorati, per concentrarsi sulla validità di due arbitrati, una donazione *mortis causa* e un testamento.

<sup>51</sup> Cfr. *supra*, nota 15. ASFe, *Comune, Patrimoniale*, b. 6, fasc. 40 *Libro delle provvigioni statutarie (1457-1491)*, 22 marzo 1463 *Correctio provisionis sub rubrica de indemnitatibus mulierum*, c. 5v. Per alcuni commenti cinquecenteschi agli statuti ferraresi sulle indennità

dello statuto è dimostrato anche dal fatto che dal 1567 si pretese una licenza scritta del giudice dei Savi, per usufruire del giudice del comune come mundualdo in assenza di consanguinei e si ordinò di riportarla sul contratto. La stessa riduzione delle convocazioni parentali necessarie per poter legittimamente chiedere la licenza ci appare come la risposta esasperata di fronte ai tentativi delle donne e dei loro consanguinei di aggirare la norma cittadina prima di risolversi a pagare un notaio che stilasse la supplica al duca per la dispensa dalle indennità, sborsando altro denaro per far avanzare la pratica.

Sin dal 1426 le dispense consiliari dalle indennità femminili erano state concesse solo tramite supplica al Consiglio marchionale. Nell'edizione statutaria del 1534 si stabilì ufficialmente ciò che avveniva già di prassi, ossia che solo il Consiglio di giustizia era abilitato a dispensare una donna dalla proibizione di contrarre o effettuare rinunce sulla propria dote a favore del marito, sempre in presenza di due consanguinei maschi di lei (il padre, i figli o i fratelli). Le testimonianze rimasteci dell'attività consiliare di rescrizione delle suppliche risalgono ai primi anni sessanta del XVI secolo e mostrano che quelle dispense rimanevano una quota piuttosto rilevante della *routine* di lavoro dei Consigli di segnatura e giustizia e che a chiederle non erano solo le donne, bensì anche i loro consanguinei e i loro mariti direttamente<sup>52</sup>. Le leggi municipali permettevano alle sole donne di vestire i panni delle supplici in questa materia; in teoria, perciò, gli uo-

femminili, cfr. BCAF<sub>e</sub>, ms cl. I, 442 *Statuta Ferrariae cum apostillis Andreae Barbaciae*, cc. 1r-2r, 31v-32r e *Adnotationes ad statuta Ferrariae M. Bruni ab Anguillis, Io. Baptistae Ferri et Hippoliti Riminaldi*, cc. 2r-3r, 43v-46r, codice seicentesco, risalente però per i contenuti al secolo precedente.

<sup>52</sup> ASMo, *Camera ducale*, Sommari di suppliche con rescritti. Il primo anno per il quale si siano conservati i registri delle suppliche è il 1562. In essi, le suppliche che svelano un immediato legame con un procedimento giudiziario sono regolarmente frammiste ad altre «di grazia», che richiedono deroghe statutarie di vario genere, salvacondotti, patenti di cittadinanza, ecc. Un primo esame condotto su 1065 suppliche trascritte nel registro trimestrale n. 16 del 1563 (che conta complessivamente 2500 suppliche) risulta contenerne 212 presentate da donne. Fra le 53 richieste che del totale summenzionato riguardavano la gestione di beni, almeno 41 derivavano dall'esigenza delle supplicanti di amministrare il loro patrimonio senza utilizzare le solennità statutarie, sebbene una sola fosse stata chiaramente registata dai cancellieri ducali come domanda di dispensa dalle indennità. Nel caso delle 111 suppliche)uÖrte#zjbuomini nello stesso trimestre relative alla gestione dei propri beni, un minimo certo di 37, ossia il 33% miravano ad ottenere dispense dalle indennità femminili per le mogli dei richiedenti. È dunque sullo sfondo di una simile *routine* giudiziaria che va collocata la causa Cavallarini-Vecchi. I mariti si associavano alle mogli nelle petizioni, i padri potevano sfruttare le norme successorie, per adire alle indennità femminili.

mini non avrebbero potuto far altro che associarsi alle domande porte dalle loro mogli. Al contrario, in numerose richieste l'esistenza delle consorti viene soltanto postulata: sebbene citate come *conditto sine qua non*, esse spesso non compaiono come richiedenti insieme ai mariti. Per ottenere la dispensa principesca dalle solennità, questi ultimi non dovevano in effetti far altro che presentarsi come uomini sposati. Vale a dire che, al di là di quanto prescriveva la rubrica e visto che i beni di uomini e donne erano spesso indissolubilmente legati, in realtà anche i sudditi di sesso maschile si servivano di una norma originariamente congegnata per tutelare le donne dall'ingordigia dei loro padri, figli e mariti. Vista sullo sfondo dei rescritti affermativi a quelle suppliche e delle continue violazioni al dettato statutario in tema d'identità dei garanti, la causa Cavallarini-Vecchi prova dunque non solo che le aspettative di chi la vinse erano ben fondate e piuttosto comuni, ma anche che venivano costantemente incoraggiate da uomini e istituzioni della giustizia principesca. Come uomo avvezzo ad addentrarsi nei meandri degli organismi curiali, Tommaso Cavallarini conosceva la sacca delle cause civili originate dall'uso delle indennità e il vasto giro d'interessi che smuovevano. Non rimane che da verificare se anche altrove nel dominio le solennità ferraresi avessero preso piede.

#### 4. ... e nei territori soggetti

Con stretta attinenza alla nostra causa, occorrerà ricordare che l'integrazione degli statuti di Finale con quelli di Ferrara nelle parti lacunose – avvenuta dietro ordine ducale fra il 1507 ed il 1520 – accoppiò l'inserimento della regolamentazione sui contratti stipulati dalle donne all'assoggettamento della terra alla giurisdizione in seconda e terza istanza al Consiglio di giustizia per le cause civili<sup>33</sup>. Per misurare il livello di penetrazione della rubrica ferrarese nel resto dello stato, occorrerà però occuparsi degli altri due distretti d'appello, che facevano capo alle due città soggette di Modena e Reggio. Sappiamo già che a Modena la rubrica di origine signorile venne accolta integralmente nel 1508. Fu un'innovazione significativa, dal momento che negli statuti precedenti non esisteva

<sup>33</sup> ASCFin, *Fondo Statuti*, reg. 1, copia di statuti del XVI sec., lib. II, rub. «De indemnitatibus mulierum», cc. 48r-49r. La rubrica stabiliva che il Consiglio di giustizia dovesse autorizzare le dispense dalle indennità solo con il consenso dei due consanguinei maschi a lei più prossimi di parentela. Come a Ferrara, non si prescriveva l'obbligo delle indennità invece per atti giudiziari, *confessiones*, locazioni quinquennali, né per conduzioni di mezzadri o somme date per il mantenimento.

nulla di comparabile e che il testo ferrarese venne preso di peso e copiato senza adattamenti, cristallizzandosi nelle due successive edizioni del 1547 e del 1590<sup>54</sup>.

Per capire le ragioni di quell'accoglimento indiscriminato, bisogna risalire al *corpus* del 1420, che riformò gli statuti modenesi in vigore dal 1327, dopo un'unica revisione unitaria per il libro civile, avvenuta nel 1384. Fra i giuristi chiamati dal signore a correggere il testo quattrocentesco approntato dagli statuenti cittadini vennero scelti due uomini di provata fedeltà alla casa d'Este, come il consigliere marchionale Bartolino Barbalonghi dottore *in utroque* con una lunga carriera nelle amministrazioni cittadine di Modena e Ferrara e il decretalista Aldrovandino Guidoni<sup>55</sup>. Nella generale riarticolazione delle norme civili per le categorie sociali più a rischio, quali gli orfani, i pupilli e gli indigenti, le donne occuparono però una posizione assai defilata. Il ridisegno delle competenze di una magistratura come i quattro avvocati del comune – presenti già negli statuti del 1327, ma deputati dal 1420 a tutelare organicamente i soggetti ritenuti più degni di protezione – trascurò anche le vedove, pur concedendo loro il diritto all'amministrazione sommaria delle cause presso qualunque giudice urbano<sup>56</sup>. A farne le spese furono soprattutto le donne

<sup>54</sup> *Libri quinque statutorum*, cit., lib. II, rub. CX «De indemnitatibus mulierum et earum contractibus», cc. 47v-49r e con lo stesso numero e titolo *Libri quinque statutorum inclytæ civitatis Mutinæ cum reformationibus, additionibus ac tribus locupletissimis indicibus, denuo in lucem aediti*, Mutinæ, apud Paulum Gadaldinum, 1590, pp. 165-168.

<sup>55</sup> Sul Barbalonghi, E.P. VICINI, *I podestà di Modena. Serie cronologica dal 1336 al 1796*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria modenese», V serie, X, 1917, pp. 90-91, 105-106, 116. Sull'evoluzione dei Savi a Ferrara nella prima metà del '400 e sul ruolo del Barbalonghi, T. DEAN, *Commune and Despot: the Commune of Ferrara under Este rule, 1300-1450*, in T. DEAN - C. WICKHAM (edd), *City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays presented to Philip Jones*, London 1990, pp. 188-193 e L. TURCHI, *Istituzioni cittadine*, cit.

<sup>56</sup> ASCMo, *Camera segreta*, Statuti, ms 4 Statuta civitatis Mutinæ, lib. I, rub. CXXII «De officio iudicum seu advocatorum communis», cc. 47-49 e per la nomina di questi ufficiali, lib. I, rub. «De electione officialium Communis et nominibus officiorum et de salario cuiuslibet eorum», cc. 78-81. L'edizione a stampa curata da Cesare Campori degli statuti del 1327 è piuttosto inattendibile, perciò ci siamo rifatti all'originale manoscritto da cui fu tratta, comparandolo con l'altro codice rimasto, il ms 5 dello stesso fondo. C. CAMPORI (ed), *Statuta civitatis Mutinæ 1327* (Monumenti di storia patria delle province modenesi. Serie Statuti, XII), Parma 1864. Per il '400, *Statuta civitatis Mutinæ*, cit., lib. I, rub. XIII «De officio iudicum seu advocatorum communis Mutinæ», c. 5r-v, lib. II, rubb. XXXIX «Quod infrascriptis casibus possit procedi summarie, de plano, sine strepitu et figura iudicii et diebus feriatis et non feriatis», LVIII «De non danda licentia vendendi vel alienandi res pupillorum, prodigorum, furiosorum vel mentecaptorum», cc. 52r, 56v-57r.

sposate. Rispetto alla revisione del 1384, si rinserrarono infatti ancor più i vincoli sulla consegna e la riscossione di doti o di donazioni anche nuziali da parte delle famiglie dei mariti, nonché sulla cancellazione delle ipoteche a garanzia delle doti<sup>57</sup>. Soprattutto, si confermò l'impossibilità di servirsi di quelle proprietà come di beni o denaro contante che si potessero normalmente regalare, commerciare o ipotecare in altre transazioni. Erano quindi di nuovo proibiti i contratti su doti e donazioni, con l'aggiunto divieto di rinunce femminili alla loro inalienabilità, specie in caso di pressioni da parte dei mariti. Ogni illecito in materia sarebbe stato di competenza del podestà, ma senza poter usufruire della procedura sommaria. In sostanza, beni e denari delle mogli venivano classificati dalla legge cittadina come patrimoni immobili, avulsi dalla vita economica, benirifugio per le proprietarie e i loro consanguinei, atti a garantire la mera sopravvivenza femminile. La loro anchilosità testimoniava che essi erano gli strumenti di alleanze paritetiche fra i clan e tali dovevano rimanere, senza che nessuno dei contraenti potesse, scambiandoli, avvantaggiarsi sull'alleato. Gli avvocati del comune intervenivano in questa materia solo per assicurarsi che ogni donna fosse convenientemente ridotata a tempo debito dai propri agnati; lavoravano cioè per far rifluire denaro e mogli nelle agnazioni nel difficile momento delle seconde nozze, privando poi le mogli d'ogni protezione. L'atrofia dei beni femminili si trasmise anche alla successione *ab intestato*, a tutto vantaggio degli agnati, i soli ormai gravati in cambio dall'obbligo di dotare le donne di famiglia<sup>58</sup>. Era un sistema giuridico con costi pesanti: le doti, e più in generale tutti i beni delle mogli, erano strettamente legati a quelli dei loro familiari e una parte del contenzioso civile ruotava, nonostante tutto, proprio intorno all'illegale fatica di renderle fruttifere. Perciò nel 1503 il collegio dei dottori chiese ed ottenne dal duca Ercole I che venisse istituita anche a Modena la magistratura dei giudici del comune, purché avesse potuto averne il controllo. La supplica con cui la comunità cinque anni dopo domandò l'inserimento

Dal confronto con i mss 10, 11 del fondo *Camera segreta*, Statuti in ASCMo, non emergono differenze significative col testo a stampa.

<sup>57</sup> *Statuta civitatis Mutinae*, cit., lib. II, rub. LVIII «Quod mulieres in matrimonio existentes bonis de quibus infra continentur obligatis eis pro dotibus seu augmentis dotium seu donatione simpliciter eis renuntiare non possint vel supra ipsis contrahere quoquo modo», c. 56r-v. Non c'è un equivalente di questa rubrica negli statuti del 1327, né addizioni che la preparino.

<sup>58</sup> *Statuta civitatis Mutinae*, cit., lib. II, rubb. LXXXVII «De uxore defuncta cognita in matrimonio», LXXXVIII «Quod filie vel mulieres dotate vel non dotate de bonis ascendentium vel ipsorum filii ipsis ascendentibus ab intestato non succedant, liberis ex eadem linea remanentibus», cc. 64v-65v.

negli statuti modenesi delle indennità femminili fu l'atto conclusivo di questa strategia<sup>59</sup>. L'inserimento risolse quindi un problema spinoso soprattutto per i ceti più abbienti, scavando nel contempo ai dottori collegiati un nuovo ambito d'influenza, che li accreditava quali mediatori fra le esigenze del loro ceto d'origine e una delle direttrici della giustizia principesca. Agli occhi dei dottori e dei patrizi modenesi, le indennità femminili avevano insomma il grande pregio di legittimare finalmente l'impiego corrente dei patrimoni delle donne grazie all'azione dei giudici di città, all'occorrenza combinata con quella dei giudici curiali.

I collegiati modenesi non costituivano come quelli della capitale un comodo bacino di provenienza per i giuristi di parte ducale, né potevano vantare l'illustre passato dei dottori reggiani, che si addottoravano nello studio locale sin dal XIII secolo, ricevendo nel 1530 da Carlo V la concessione imperiale ad addottorare in diritto civile e canonico. Viceversa, lo studio di leggi modenese non andò mai oltre il rango e le funzioni d'uno studiolo comunale, anche perché i duchi cercarono in ogni modo di favorire lo Studio ferrarese, proibendo annualmente a tutti i sudditi di addottorarsi altrove, dentro e fuori lo stato<sup>60</sup>. Queste differenze fra i collegi urbani contribuiscono a spiegare la diversa trattazione della capacità contrattuale femminile nelle due città. A Modena, i dottori intesero nel senso integrativo il rapporto con la giustizia ducale per il controllo delle cause civili legate ai beni femminili, ma dovettero fronteggiare l'imprevista appropriazione da parte del duca delle nomine degli avvocati del comune<sup>61</sup>. I dottori reggiani mirarono invece a mantenere quanto più pos-

<sup>59</sup> ASCMo, *Libri officii Camerae Sapientum, Liber litterarum* n. 6 (1490-1505), «Capitula impetranda ab illustrissimo domino duce nostro pro utilitate totius civitatis et districtus Mutinae ac collegii doctorum eiusdem civitatis», c. 220r-v, 29 maggio 1503 rescritto positivo alla richiesta di istituire a Modena l'ufficio di giudice del comune. Il rescritto però stabiliva anche che il Consiglio cittadino dei Sapienti di Modena avrebbe dovuto scegliere i giudici del comune di concerto con il *Regimen* ducale.

<sup>60</sup> Per valutazioni complessive su queste e realtà consimili, E. BRAMBILLA, *Genealogie del sapere. Per una storia delle professioni giuridiche nell'Italia settentrionale, secoli XIV-XVII*, in A. GUARDUCCI (ed), *Forme ed evoluzione del lavoro in Europa: XIII-XVIII secc.*, Atti della tredicesima settimana di studio, 2-7 maggio 1981, Firenze 1991, pp. 733-786 e C. PENUTI, *Collegi professionali di giureconsulti con prerogativa di addottorare in area estense e romagnola*, in G.P. BRIZZI - J. VERGER (edd), *Le Università minori in Europa (secoli XV-XIX)*, Convegno internazionale di studi. Alghero, 30 ottobre-2 novembre 1996, Sassari 1998, pp. 336-352, con ampia bibliografia specifica sui collegi modenese e reggiano.

<sup>61</sup> ASCMo, *Camera segreta*, Collegio degli avvocati di Modena, *Vachetta actorum almi collegii doctorum civitatis Mutinae*, a.a. 1575-1587, c. 26r-v, 9 aprile 1581: il priore dei Conservatori di Modena propone di chiedere ai consiglieri ducali che autorizzino nuovamen-

sibile estranee dal giro di cause curiali le questioni inerenti la contrattualità femminile. Sapevano bene che servirsi della rubrica sulle indennità e del facile raccordo con i tribunali ducali che essa offriva era un'arma a doppio taglio, perché permetteva di liberare risorse, ma induceva al contempo gli uomini della città, dotati della pienezza dei diritti civili, a servirsi dei benefici riservati viceversa alle donne, dotate di scarsa visibilità pubblica, perché limitate in tutte le loro facoltà patrimoniali, successorie, decisionali. Le loro scelte mescolarono dunque una costruzione normativa decisamente più dotta ed organica di quella modenese con un'organizzazione del lavoro giudiziario improntata a un'arcaicità di marca comunale anche più voluta. Al podestà reggiano e ai cinque giudici del comune addetti alle cause civili spettò dunque per tutto il '500 la competenza sui patrimoni femminili, laddove a Modena i quattro avvocati del comune avrebbero continuato a suddividersi le zone corrispondenti grossomodo alle quattro porte della città, come avevano prescritto gli statuti sin dal 1327<sup>62</sup>. Le tormentate vicende degli statuti reggiani attraverso le dominazioni gonzaghesca, viscontea e la breve signoria di Ottobuono Terzi mostrano chiaramente nel corso del '300 un progredire e un articolarsi della materia inerente a doti e donazioni e beni dei minori, con una graduale regolamentazione della procedura processuale nel secondo caso, ma nessun accenno al mundualdo<sup>63</sup>. Gli statuti estensi del 1411 confermarono quest'indirizzo, normando con attenzione la patrimonialità femminile e la sua trasmissione, ma a tutto favore della progenie virile; nel dettato d'origine come nelle successive addizioni quattrocentesche, esclusero quindi esplicitamente ogni guardiano per le donne, al di fuori di colui che ne aveva la *patria potestas*: il padre o il nonno e, dopo le nozze, il marito o il suocero, in special modo se esse rinunciavano ai propri diritti per acconsentire ai contratti dei mariti<sup>64</sup>. Vista la differenza coscientemente instaurata

te i collegati ad estrarre i nomi degli incaricati all'ufficio. Non sappiamo quando dalla nomina congiunta di Consiglio cittadino e Regimen stabilita nel 1503 si passò alla nomina curiale.

<sup>62</sup> *Statuta magnificae communitatis Regii*, Regii, Vincentius Bertochus, 1501, lib. I, rub. XI «De officio vicarii et assessoris domini potestatis Regii», c. 5v, rub. XXXXV «De bailia et arbitrio quinque iudicum communis Regii», cc. 24v-25r. Sugli statuti di Reggio, A. CAMPANINI, *Reggio Emilia*, in A. VASINA (ed), *Repertorio degli statuti*, cit., II, pp. 197-226.

<sup>63</sup> Non è possibile fornire in questa sede i riferimenti alle rubriche due-trecentesche su queste materie. Per un primo sguardo ai contenuti dei manoscritti statutari reggiani, cfr. A. CAMPANINI (ed), *I rubricari degli statuti comunali di Reggio Emilia (secoli XIII-XVI)*, Bologna 1997.

<sup>64</sup> Archivio di stato di Reggio Emilia (d'ora in poi ASRe), Archivio del comune, *Statuti*, ms 10 *Statuta civitatis Regii 1411 cum additionibus*, cfr. rub. «Quis modus servari debetur

nel 1411 fra le donne da un lato e tutte le categorie ritenute degne di tutela o curatela dall'altro, quando nell'ultimo decennio del XV secolo si pensò ad una riforma complessiva, ciò che venne ideato per le sole mogli fu la loro assimilazione completa ai minori all'atto di contrarre rinunce, ipoteche e obbligazioni, fintantoché il matrimonio non fosse stato sciolto. Come i minori ed i pupilli, le donne avrebbero dunque avuto diritto a un tutore o a un curatore, non a un mundualdo e solo finché non avessero compiuto i venticinque anni. Da quell'età in avanti, sarebbero bastati, in ordine preferenziale, i due parenti paterni o materni più prossimi oppure due vicini, purché di buone condizioni economiche e onesta reputazione, maggiori di trent'anni. Solo così, si poté riconoscere anche alle donne la *restitutio in integrum*<sup>65</sup>. Rimase invece invariata per tutti la competenza del podestà di nomina ducale, della sua curia e dei cinque giudici comunali, scelti dal collegio dei giudici cittadini. La concertazione schiettamente romanistica della rubrica, col suo rifiuto di biforcare le sorti di donne e pupilli per non aprire una doppia feritoia nel diritto comune, la conseguente insistenza su patria potestà e tutela come unici strumenti adeguati per donne, *filii familias*, minori e pupilli e la competenza giudiziaria sdop-

in contractibus minorum», c. 29r-v. Al termine di questa rubrica si specifica: «Et praedicta non vendicent sibi locum in uxoribus aliquorum que conscentiant contractibus quos facerent mariti seu soceri earum et renuncient in ipsis contractibus iuri hypothecarum suarum personis que contrahunt cum dictis eorum maritis, si mariti erunt minores. Sed sufficiat quod ipse conscentiant et renuncient sine predicta solemnitate, dummodo iurent si fuerint minores viginti quinque annis et dummodo conscentiant et renuncient presentibus eorum [sic] maritis seu soceris et de eorum consensu et dummodo etiam intercedat consensus eius parentis in cuius fuerit potestate, si ipsa fuerit in potestate patris vel forte avi». Sulla trasmissione dei beni femminili, cfr. lib. II, rubb. «Qui succedere debeant decedentibus ab intestato vel sine testamento» e «De dotibus et donationibus mulierum», cc. 25r, 30r.

<sup>65</sup> ASRe, Archivio del comune, *Statuti*, ms 13.1 *Statuta civitatis Regii 1500*, lib. II, rub. «Quis modus servari debeat in contractibus minorum et mulierum», c. 62r-63r. Dopo aver regolamentato accuratamente la tutela dei minori e le eccezioni previste dal diritto comune, si aggiunge semplicemente: «Et praedicta disposita supra de minoribus habeant locum in contractibus, renunciis hypothecarum et obligationibus quas facerent mulieres donec sunt in matrimonio et maritatae, etiam si ipsae mulieres essent maiores viginti quinque annis, excepto quod in ipsis maioribus viginti quinque annis non requiratur aliquis curator, sed sufficiat ceteras solemnitates de quibus supra servari ... Teneantur tamen dicti minores et mulieres in casibus predictis ex contractibus et distractibus sine solemnitatibus predictis celebratis eatenus quatenus factae sunt locupletiores». Non ci sono precedenti nelle addizioni al *corpus* del 1411 cui riconnettere la rubrica. Le parole «et mulierum» nel titolo sono dovute ad un'altra mano, segno ulteriore che a Reggio l'istituto romanistico della tutela non concedeva spazi all'uso del mundualdo. T. KUEHN, «*Cum consensu mundualdi*», cit., ricorda alle pp. 215-218 il lavoro compiuto dagli statuari fiorentini per integrare il longobardo e consuetudinario mundualdo negli statuti fiorentini, modellati sul diritto civile e canonico.

piata fra il podestà, membro del Regimen ducale da un lato e i dottori collegiati attraverso gli antichi banchi dei giudici comunali dall'altro sono tutti elementi che ci inducono a pensare a un rifiuto consapevole delle indennità femminili ferraresi e più in generale a un'attenta difesa delle prerogative giurisdizionali della città e dei suoi giuristi. Stampati nel 1501 e non più riformati per tutto il secolo<sup>66</sup>, i nuovi statuti reggiani incontrarono difatti inconsuete difficoltà per l'approvazione, avvenuta il 16 dicembre 1500, dopo lunghi mesi di dibattiti fra il consigliere ducale incaricato della revisione e gli ambasciatori inviati in corte dalla comunità<sup>67</sup>.

I diversi esiti della rubrica ferrarese negli altri due distretti d'appello dello stato ci confermano che essa era sentita dai consigli e dai dottori cittadini come uno degli strumenti della giustizia principesca; come tale, metteva in campo pericolosi meccanismi d'alterazione delle leggi di diritto comune su cui si reggeva l'amministrazione della giustizia alle sue radici, come diritto stesso di giudicare. Si poteva scegliere se tentare di manipolarla oppure prenderne le distanze, ma non era possibile ignorarne le forze eversive. Qualcun altro, nel frattempo, aveva avuto modo di accorgersi del pericolo rappresentato per il sistema dello *ius commune* dagli indebiti, reciproci prestiti d'identità giuridiche; e questa volta si trattava d'un giurista al servizio dei duchi.

##### 5. *Un giurista straniero*

Aimone Cravetta non rimase a lungo a Ferrara. Arrivato nei primi mesi del 1548, nell'ottobre dell'anno successivo fuggì dalla capitale col pretesto della pestilenza che vi imperversava, per non farvi più ritorno<sup>68</sup>. Nel 1550,

<sup>66</sup> Cfr. *supra*, nota 62. *Statuta magnificae communitatis Regii*, Regii, apud Hercolianum Bartholum 1582, lib. II, rub. LXIX «Quis modus servari debeat in contractibus minorum et mulierum», cc. 116r-117v; il testo è identico a quello stampato nel 1501, che a sua volta conferma quello dell'originale manoscritto, integrando in più nel testo alcune correzioni apposte in margine. Sulla decisione di stampare gli statuti, ASRe, Archivio del comune, *Provvigioni del Consiglio generale*, reg. 1500-1503, c. 37r-v, 14 dicembre 1500.

<sup>67</sup> Sull'approvazione degli statuti reggiani e la reazione cittadina alle modifiche imposte al testo dal consigliere ducale Giovanni Luca da Pontremoli, che lo revisionò, ASRe, Archivio del comune, *Provvigioni del Consiglio generale*, reg. 1500-1503, c. 41r-v, 22 dicembre 1500. La lettera ducale di approvazione trascritta in calce alla riunione degli Anziani è datata 16 dicembre 1500. La scelta degli ambasciatori da inviare a Ferrara per ottenere l'approvazione degli statuti è invece alle cc. 12r-13v, 13 luglio 1500.

<sup>68</sup> ASMo, *Camera*, Mandati sciolti in filze, bb. 21 (1548), 22 (1549). In quell'anno oltre al Cravetta entrarono a far parte del Consiglio di giustizia Cesare Nobili e Niccolò Orsucci.

però, pubblicò la prima edizione del suo *Tractatus de antiquitate temporum* e in coda ad esso una *Quaestio super statuto ferrariensi de mulierum indemnitatibus in utramque partem*, in seguito sempre ripubblicata insieme all'opera maggiore<sup>69</sup>. L'inimicizia con Lanfranco Gessi e Ludovico Cato fu certo una delle motivazioni che lo spinsero a lasciare l'incarico in Ferrara e molto probabilmente anche a scrivere la *Quaestio* sulle indennità femminili<sup>70</sup>. Certo, molto dev'esser dipeso dal fatto che il fattore ducale e il suo consultore erano entrambi bartolisti, mentre Cravetta era un fervido ammiratore di Andrea Alciato e della scuola culta<sup>71</sup>. Forse proprio l'insegnamento di Alciato nello Studio di Ferrara fra il 1542 ed il 1546 l'aveva indotto ad accettare la chiamata di Ercole II ad entrare nel Consiglio di giustizia principesco<sup>72</sup>; il contatto con i giudici ducali dovette perciò rive-

Sui rapporti di Cravetta con la corte estense anche dopo il 1549, cfr. ASMo, *Cancellaria*, Particolari, b. 444, «Cravetta».

<sup>69</sup> Cfr. *supra*, nota 32. L'opera è classificabile come trattazione di una singola causa, in base ai criteri esplicitati in M. ASCHERI, *Tribunali e giuristi consulenti italiani d'ancien régime. Raccolte italiane di giurisprudenza e di consilia nell'età moderna*, Siena 1974, pp. 93-95.

<sup>70</sup> Su Cravetta, oltre alla già citata voce di A. Olmo in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cfr. G. PANCIROLI, *De claris legum interpretibus libri quatuor*, Lipsiae, apud Io. Frid. Gleditschii B. Filium, 1721, pp. 294-296; F. BORSETTI, *Historia almi Ferrariae gymnasii in duas partes divisa*, 2 voll., Ferrariae, Typis Bernardini Pomatelli, 1735, II, p. 81, G. TIRABOSCHI, *Storia della letteratura italiana*, 8 voll., Modena 1789-1794, VII, pp. 738-739; T. VALLAURI, *Storia delle università degli studi del Piemonte*, 3 voll., Torino 1845, I, pp. 176-180; C. DIONISOTTI, *Storia della magistratura piemontese*, 2 voll., Torino 1881, II, p. 247; M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, 3 voll., Lipsiae, apud Ioannem Wendlerum, 1757, I, pp. 42, 658, 809; II, pp. 63, 234, 273. È Panciroli e sulla sua scorta Tiraboschi ad accennare ai dissapori con Ludovico Cato.

<sup>71</sup> Su Gessi cfr. F. BORSETTI, *Historia almi Ferrariae*, cit., II, pp. 131-132; M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, cit., II, p. 44; E.P. VICINI, *I podestà*, cit., pp. 195-197; D. GHINASSI, *Biografia di Lanfranco Gessi da Lugo*, Roma 1839. Contro Alciato, Gessi scrisse un *Liber antiparadoxorum in quo fere omnia improbantur quae Andreas Alciatus in I paradoxorum suorum libro adversus communes sententias proposuit*, Ferrariae 1574. Su Cato, cfr. F. BORSETTI, *Historia almi Ferrariae*, cit., II, pp. 128-129; B. ANGELI, *Vita di Ludovico Cati giureconsulto ferrarese*, Ferrara, Francesco Rossi, 1554; Cato scrisse soltanto una *Benivola et familiaris ad clarissimum iureconsultum Andream Alciatum in interpretatione l. quinque pedum c. fi. Regum admonitio*, Ferrariae, per Franciscum Rubeum de Valencia, 1533. Sulla scuola culta ed i bartolisti, cfr. B. BRUGI, *Per la storia della giurisprudenza civile e delle università italiane. Nuovi saggi*, Torino 1921, pp. 99-134; D. KELLEY, *Vera philosophia: the Philosophical Significance of Renaissance Jurisprudence, Civil Science in the Renaissance: Jurisprudence Italian Style*, in D. KELLEY, *History, Law and the Human Sciences*, London 1984, pp. 267-279, 777-794.

<sup>72</sup> R. ABBONDANZA, *Andrea Alciato*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 2, Roma 1961, pp. 69-77, con ampia bibliografia; V. PIANO MORTARI, *Ricerche sulla teoria dell'interpreta-*

larsi doppiamente deludente. Il loro pragmatismo, giustificato in sede teorica dalla preferenza per l'interpretazione piuttosto che per la lettera dei testi giustinianei, urtava contro le convinzioni di Cravetta e della sua scuola, schierata per il recupero filologico dei testi giuridici classici e per la conseguente necessità di sfrondarli da quanto di superfluo e oscuro vi fosse nell'enorme apparato giurisprudenziale germinato su di essi.

Non v'è quindi dubbio che la causa per la dote di Francesca Cavallarini (come forse altre simili) dovette sembrargli l'esempio lampante degli effetti prodotti dall'eccesso interpretativo; senza contare che era particolarmente competente in materia di doti, tutele e curatele. Sapeva bene cioè quali malversazioni permettesse un accorto utilizzo di statuti e norme di diritto comune concertati a protezione dei segmenti socialmente deboli: a questo argomento aveva dedicato alcuni dei suoi noti *consilia*<sup>73</sup>. Da ultimo, proveniva da uno stato politicamente e giuridisdizionalmente frammentato come quello sabauda, i cui principi avevano però provveduto con maggior solerzia e consapevolezza a raccogliere e riordinare i propri decreti, ma soprattutto a chiarirne meglio i rapporti con i ceti e i diritti locali<sup>74</sup>. Il suo sguardo straniero colse quindi l'esperata valorizzazione della pratica giudiziaria tutoria e la duttilità teorica proprie della giustizia estense e le trasfuse nella trattazione d'una singola causa, forse addirittura con lo scopo di screditare i giudici ed ex-collegli che avevano emesso una sentenza così poco ortodossa.

*zione del diritto nel secolo XVI*, Milano 1956; dello stesso autore, *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli 1978, pp. 349-364.

<sup>73</sup> Cfr. *supra*, nota 70. A. CRAVETTA, *Consilia*, Venetiis 1568; cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Note per la storia della tutela nell'Italia del Rinascimento*; G.S. PENE VIDARI, *Dote, famiglia e patrimonio fra dottrina e pratica in Piemonte*, in *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi*, Atti del convegno internazionale Milano, 1-4 dicembre 1983, Roma 1986, pp. 59-95, 109-121, rispettivamente alle pp. 70, 76-77, 116-117.

<sup>74</sup> Si tratta di una differenza che non va certo enfaticamente, ma che comunque connota due diverse esperienze statuali come quella sabauda e quella estense. Cfr. P. MERLIN, *Gli stati, la giustizia e la politica nel ducato sabauda della prima metà del Cinquecento*, in «Studi storici», XXIX, 1988, pp. 503-525; dello stesso autore, *Il Cinquecento*, in P. MERLIN - C. ROSSO - G. SYMCOX - G. RICUPERATI, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino 1994, pp. 3-51; C. ROSSO, *Una burocrazia di antico regime: i segretari di stato dei duchi di Savoia, I (1559-1637)*, Torino 1992. In tale direzione, cfr. le valutazioni complessive di E. FASANO GUARINI sulla Toscana del granduca Cosimo I e sul Piemonte di Emanuele Filiberto, *Gli stati dell'Italia centro-settentrionale tra quattro e cinquecento: continuità e trasformazioni*, in «Società e storia», VI, 1983, pp. 617-640. A questo proposito, vale la pena ricordare che il giurista e consigliere ducale Giovanni Francesco Porporato, di cui Cravetta sposò la figlia, fu il principale ispiratore della tentata riforma legislativa di Carlo II Savoia nel 1532-1533.

Oggetto iniziale e spunto della trattazione fu quindi appunto la nostra causa, discussa dal giurista sabaudo in tutte le sue angolature per ambo le parti in conflitto, ma solo in relazione alla fase cui l'autore aveva preso parte: quella significativamente incentrata sull'interpretazione della rubrica sulle indennità. Gli statuti ferraresi del 1534 avevano stabilito che neppure le donne potessero ricorrere al Consiglio di giustizia per far rescindere contratti precedentemente avviati a loro vantaggio<sup>75</sup>. Dal momento che il contratto di conduzione del terreno stipulato a Finale nel 1545 appariva chiaramente a vantaggio della proprietaria, al padre ed erede di lei non rimaneva altro, per liberarsene, che far dichiarare nullo l'atto per vizio di forma: la soluzione era dunque mettere in discussione il consenso che egli stesso in quanto garante aveva fornito. Il carattere non vincolante o l'invalidità di quel consenso furono perciò di volta in volta addotti per dimostrare l'incompatibilità della condizione di mundualdo con quella di erede almeno presuntivo, cioè di qualcuno che aveva un interesse specifico per i beni oggetto di un contratto<sup>76</sup>. Soprattutto, chiedendo di ritrattare a posteriori il consenso e d'invalidare conseguentemente l'atto, il patrizio modenese domandava implicitamente d'esser equiparato a una donna, giacché la ritrattazione presupponeva che l'improprio assenso di un mundualdo potesse vanificare l'atto principale, così come lo poteva il giuramento di convalida vietato alle donne per corroborare i loro atti giuridici<sup>77</sup>. Tale argomentazione veniva poi esplicitamente sviluppata, sostenendo che in quanto *favorabilis* ossia protettivo, lo statuto sulle indennità femminili avrebbe dovuto esser esteso quanto più possibile<sup>78</sup>. Così, grazie agli illusionismi del suo procuratore, Tommaso Cavallarini si trasformava da mundualdo in erede, ossia da colui che prestava protezione in qualcuno che la riceveva: in definitiva – diremmo – in una

<sup>75</sup> *Statuta, provisiones*, cit., lib. II, rub. «De indemnitatibus mulierum et earum contractibus», cc. 63v-65r. La rubrica imponeva fra l'altro che nessuno potesse ricorrere contro un contratto stilato a favore di una donna, neppure appellandosi al Consiglio di giustizia, pena il decadere dai propri diritti e il pagamento a lei e ai suoi parenti della somma pattuita nel contratto e il risarcimento di danni e interessi.

<sup>76</sup> A. CRAVETTA, *Super statuto ferrariensi*, cit., c. 281r, paragrafi 1-3. L'edizione qui presa come riferimento è quella contenuta nel *Tractatus universi iuris duce et auspice Gregorio XIII pontifici maximi in unum congesti XVIII materias XXV voluminibus comprehendentes*, 29 voll., Venetiis, Zilettus, 1584-1586, VI, cc. 281r-284r.

<sup>77</sup> A. CRAVETTA, *Super statuto ferrariensi*, cit., c. 281r-v, paragrafi 3-6.

<sup>78</sup> *Ibidem*, c. 281v, paragrafi 8-10. Sui procedimenti di *extensio* e *restrictio* nell'interpretazione degli statuti, M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, pp. 237-255.

femmina giuridica<sup>79</sup>. Era ovvio che per un giurista di rango, estraneo alla corte ferrarese, ciò non fosse ammissibile e per più ordini di ragioni, legate non solo alle conseguenze ultime di quel ragionare, ma anche alle numerose incongruenze che esso disinvoltamente ignorava. Tommaso Cavallarini aveva infatti reso ben chiaro il proprio desiderio di acconsentire all'affitto, aggiungendo al proprio consenso una promessa di ratifica e persino un'ipoteca sui propri beni, senza che lo statuto sulle indennità femminili lo prevedesse<sup>80</sup>. Lo confermava anche la lettera del figlio Guarnerio<sup>81</sup>. L'annullamento del consenso non era inoltre una condizione necessaria e sufficiente per l'invalidità del contratto, che avrebbe potuto esser cassato solo per motivi estranei alla natura del consenso avvalorante<sup>82</sup>. Solo Francesca Cavallarini, contravvenendo a quanto pattuito, avrebbe potuto invalidarlo, annullando il proprio consenso; ma Francesca era morta e non poteva in alcun modo trasmettere al padre la propria condizione giuridica tutelata<sup>83</sup>. Di conseguenza la sua morte non annullava affatto il contratto, ma solo la possibilità di rescinderlo *ex post* per il suo erede. In ogni caso, la sua identità di contraente e tutelata e quella del padre-mundualdo separavano costitutivamente i due elementi del contratto, ossia la pattuizione dell'affitto e l'offerta del consenso, dal momento che obbedivano a due *rationes* diverse<sup>84</sup>. L'invalidamento del consenso

<sup>79</sup> Molta parte dell'opera è giocata sulla contrapposizione fra le diverse situazioni reali che configurano diversi diritti per chi ne è protagonista. A. CRAVETTA, *Super statuto ferrariensi*, cit., c. 281r-v, paragrafi 3 e 5, per difendere le ragioni di Tommaso Cavallarini, si paragona la sua situazione a quella di un creditore che acconsente all'alienazione di un pegno o di un erede succeduto in una proprietà su cui il defunto aveva stipulato un contratto: in ambo i casi, l'atto non inficia le ragioni di chi lo compie, anche a proprio danno. Dal punto di vista di Antonello Vecchi, Cavallarini è invece paragonabile ad un curatore che vende i beni della figlia equiparata a un minore, a un tutore nei confronti d'un pupillo e a un marito nei confronti della moglie. In tutti questi casi, l'atto stipulato va rispettato anche se dannoso per il garante, ma non inficia i diritti di colui che viene tutelato; cfr. *ibidem*, c. 281v, paragrafo 14, c. 282r, paragrafi 16, 21, 23.

<sup>80</sup> *Ibidem*, cc. 282v, paragrafi 29-31.

<sup>81</sup> *Ibidem*, c. 283r-v, paragrafo 41.

<sup>82</sup> *Ibidem*, c. 283v, paragrafo 42 e cfr. c. 282v, paragrafo 28.

<sup>83</sup> *Ibidem*, cc. 283v-284r, paragrafo 52. Cfr. a c. 283v i paragrafi 48-49.

<sup>84</sup> *Ibidem*. L'argomentazione è sviluppata in più punti: «causa finalis statuti Ferrariae annullantis contractus fuit fragilitas sexus et imbecillitas consilii mulieris, ergo restringi statutum debet, ut non comprehendat persona masculi, ad quem favor minime pertinet», c. 282v, paragrafi 27 e 27bis. Cfr. inoltre c. 283r, paragrafo 40: «contractus specialis annullatur iure quodam speciali et extraordinario, introducto in favorem sexus muliebris imbecillis, qui favor non militat in persona patris consentientis; ... hic contractus principalis

non avrebbe quindi potuto tradursi nella nullità del contratto, in sé comunque valido e come tale visibilmente messo in atto all'origine<sup>85</sup>. Infine – concludeva il giurista – lo statuto ferrarese a tutela delle donne era da interpretarsi restrittivamente, cioè nella fattispecie in quanto contrario ai giuramenti estorti alle donne per rinunciare ai propri diritti su beni che i mariti intendevano alienare. Proprio per questo, doveva esser applicato ad esse soltanto, allo stesso modo in cui il *favor pupillorum* non poteva esser condiviso dai pupilli e dai loro tutori<sup>86</sup>. Anche l'obiezione inerente alla condizione di erede doveva esser rigettata, poiché nessun successore può alterare un'obbligazione contratta da colui che gli ha trasmesso la propria eredità. Significativamente, nelle argomentazioni a favore di Antonello Vecchi, l'erede di Francesca si trasformava di nuovo in mundualdo e i paragoni romanistici fra il guardiano delle donne d'origine longobarda e la figura del tutore e del curatore si sprecavano, per ricondursi poi al consueto principio generale secondo cui gli statuti vanno interpretati secondo il diritto comune, mentre non può darsi l'inverso<sup>87</sup>. Come per i dottori collegiati di Reggio, anche per Cravetta la tutela era l'istituto cui rifarsi principalmente, non la statutaria figura del mundualdo.

Un insieme di ragioni di gran lunga più coese e coerenti con i principi del diritto comune. Eppure, bisogna ricordare che si trattò delle ragioni perdenti e che l'autore della trattazione la scrisse appunto per ribadire un voto di minoranza. In realtà, per quanto capziose e frammentarie, le costruzioni del procuratore Girolamo Rasori – e soprattutto le valutazioni dei due giudici ducali che gli avevano dato credito – avevano un merito innegabile sulle messe a punto del giurista sabardo. Erano cioè assai più fertili di conseguenze sul piano pratico, poiché s'appoggiavano su una prassi giudiziaria che si rivolgeva personalmente ad ogni suddito/a e obliterava l'identità di altri mundualdi, quando era in gioco la credibilità del mundualdo per eccellenza: il principe. Ciò che non era possibile ammettere in

non est in totum nullus, sed solum respectu mulieris». Sul raffronto fra mundualdo e tutore, cfr. c. 282v, paragrafo 26: «favor pupillorum non respicit eorum administratores, ideo lex habuit pro iniquo ...» e c. 284r, paragrafo 50.

<sup>85</sup> A. CRAVETTA, *Super statuto ferrariensi*, cit., c. 282v, c. 27bis: «casus omissus in statuto debet remanere in dispositione iuris communis». Col negare la validità della legge municipale *contra ius commune*, ne si nega implicitamente il valore; cfr. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto*, cit., p. 256.

<sup>86</sup> A. CRAVETTA, *Super statuto ferrariensi*, cit., c. 282v, paragrafo 29.

<sup>87</sup> Sul rapporto fra consenso e contratto, cfr. *ibidem*, tutto l'*excursus* a c. 283r-v, paragrafi 36-47.

teoria lo diveniva nella prassi: concedere a un uomo i benefici riservati alle donne e trasformarlo implicitamente in un soggetto tutelato. In effetti, né Lanfranco Gessi, né Ludovico Cato erano giuristi di fama. A differenza di Aimone Cravetta, essi erano prima d'ogni altra cosa giudici del principe, messi alla prova in ambascerie estere e incarichi nel dominio, prima d'arrivare a ricoprire un incarico nelle magistrature ducali o a capo della Camera. La non necessità di tutti i procedimenti interpretativi usati dai giuristi fra medioevo ed età moderna per interpretare le fonti giuridiche era stata da loro tipicamente piegata ad esigenze concrete di politica del diritto e della giustizia che un estraneo non poteva condividere.

## 6. Conclusioni e postille

Nelle esigenze dei giudici principeschi e nell'insistenza con cui almeno una parte dei sudditi le usava a propria volta per perseguire obiettivi d'ordine economico, era ben radicata la consapevolezza dell'irriducibilità fra l'identità proprietaria femminile e quella maschile e le efficaci finzioni che se ne potevano trarre. Per comprendere meglio la portata di quelle finzioni, occorre intrecciare due ordini di considerazioni, riguardanti la natura della patrimonialità femminile e il funzionamento della giustizia ducale. Sappiamo che la natura minoritaria, limitata della capacità contrattuale e della patrimonialità femminile in età medievale e moderna non significò che essa giocasse un ruolo marginale nella vita socio-economica; per rendersene conto, basta porre attenzione alla gestione familiare della proprietà, alla sua disgregazione in mille situazioni reali, quindi alla conseguente scomponibilità delle identità individuali, favorita dal complesso, pattizio rapporto fra norma e prassi che caratterizzava l'amministrazione della giustizia e la vita del diritto insieme<sup>88</sup>. Questo ci porta ad ipotizzare

<sup>88</sup> Sul rapporto fra proprietà e godimento dei beni, A. ARRU, *Premessa* al numero 98, 1998 di «Quaderni storici», pp. 269-274. Sulla varietà delle situazioni reali in cui fra medioevo ed età moderna si disgregò la proprietà cfr. P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali dei diritti reali*, Milano 1992, pp. 27-55 e in particolare pp. 27-28 sulla dote come «dominium fruitionis», su cui J. PLUSS, *Baldus de Ubaldis da Perugia on Dominium over Dotal Property*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 52, 1984, pp. 399-411. Sulla molteplice natura dei beni femminili, cfr. J. KIRSHNER, *Two Fourteenth-Century Opinions on Dowries, Paraphernalia and non Dotal Goods*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», NS, 9, 1979, pp. 65-77 e per l'età moderna, R. AGO, *Oltre la dote: i beni femminili*, in A. GROPPI (ed), *Il lavoro delle donne*, Roma - Bari 1996, pp. 164-182. Sulla proprietà come possesso comune e sulle identità multiple che ne derivavano, cfr. ad esempio T. KUEHN, *Vicissitudini di un patrimonio fiorentino del XV secolo*, in «Quaderni storici», 1995, 88, pp. 43-61.

che l'identità patrimoniale e giuridica femminile fosse non assimilabile (se non in determinate situazioni e contesti), bensì equivalente a quella maschile. Ciò è dimostrato nel nostro caso dalle indennità femminili ferraresi, dal modo in cui si diffusero nello stato estense e dal loro situarsi alla confluenza fra la politica della giustizia signorile e l'uso sociale delle istituzioni. In almeno due distretti giudiziari su tre, esistevano sudditi di sesso maschile che, approfittando della condizione di eredi, associandosi o addirittura monopolizzando le richieste delle mogli, cercavano di accedere ai vantaggi che una normativa protezionistica conferiva alle donne di famiglia, fossero esse consanguinee o affini. Più ancora, esisteva una giustizia principesca che veniva incontro a queste richieste perché esse permettevano di rimodellare i rapporti fra il signore, i suoi dominati e i contesti urbani e comunitari in cui questi ultimi erano inseriti.

Per i giuristi, la dote era una forma di dominio in quanto godimento di beni condiviso dai coniugi, anziché proprietà esclusiva della titolare. Non dev'essere nemmeno sottovalutata la differenza fra il godere diritti di proprietà o di usufrutto e l'esercitare un'autorità anche formale o solo di fatto sul patrimonio<sup>89</sup>: se nella prassi le donne cercavano di disporre quanto più liberamente possibile della dote come già dei beni non dotati, è pur vero che nel primo caso ciò era loro possibile al più per metà del valore complessivo e che l'avere figli o meno costituiva comunque una discriminante fondamentale. Nel nostro contesto, tutte queste discrasie giocavano a favore della disomogeneità fra identità proprietaria maschile e femminile<sup>90</sup>, ampliando al tempo stesso le possibilità di manovra dei singoli e l'efficacia di concrete politiche della giustizia.

Se la proprietà consiste essenzialmente nella possibilità di godere di un bene e se la varietà dei beni femminili (dotati, parafernali, stradotali) configura un'identità proprietaria assai sfaccettata, nondimeno la varietà dei contesti socio-istituzionali e soprattutto dei progetti politici ad essi sottesi

<sup>89</sup> Si vedano a questo proposito le valutazioni di S. CAVALLO, *Proprietà o possesso? Composizione e controllo dei beni delle donne a Torino (1650-1710)* in G. CALVI - I. CHABOT (edd), *Le ricchezze*, cit., pp. 187-207: la situazione dello stato sabauda in età moderna configura per la patrimonialità femminile un'espropriazione progressiva paragonabile a quella che troviamo nello stato estense, almeno sul versante delle pratiche socio-istituzionali.

<sup>90</sup> Caratterizzata da dinamiche di progressiva assimilazione alla proprietà maschile pare invece la situazione romana; cfr. R. AGO, *Universel/particulier: femmes et droits de propriété (Rome, XVII siècle)*, in «Clio. Histoire femmes et sociétés», 1998, 7, pp. 101-116, e, dello stesso autore, *Oltre la dote*, cit., nonché *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Roma 1998; cfr. inoltre S. FECCI, «*Sed quia ipsa*», cit. sulla necessità di un'ottica comparata.

costituisce una variabile di grande importanza, per valutare il configurarsi dell'identità proprietaria femminile (e maschile)<sup>91</sup>. Quanto di questa materia ci è noto nel quadro ancora frammentato degli stati italiani d'antico regime ci permette almeno d'intravedere una complessa varietà di situazioni, sia in relazione alla bilateralità della parentela sia riguardo alla capacità delle donne di gestire e trasmettere i loro beni, dotali e no. Nel caso estense, le limitazioni alla contrattualità femminile su tutti i tipi di beni furono un'arma a doppio taglio: apparentemente impedirono gli scambi economici sui beni delle donne; in realtà, laddove vennero utilizzate, li consentirono a precise condizioni, legittimandoli (come a Modena) e fornendo una certificazione della validità dell'atto utile alle parti contraenti: si spiega così l'allargamento ad altre fattispecie contrattuali avvenuto a Ferrara sin da metà '400 e la regolamentazione crescente delle modalità di stipula, sulle quali i commentatori cinquecenteschi agli statuti ferraresi ammisero che regnava nonostante tutto l'incertezza, voluta dalle donne stesse come dai loro parenti<sup>92</sup>. In definitiva, usando il mundualdo e la prassi giudiziaria che gli ruotava all'intorno, sudditi e giudici erano in grado di costruire identità politiche e sociali fittizie, nate dalla frammentazione e ricomposizione di ruoli giuridici disomogenei ed equivalenti, teoricamente canonizzati dal diritto comune. Ai sudditi di sesso maschile era infatti consentito sia di negoziare un'identità pubblica indebolita in cambio di vantaggi patrimoniali sia di riconvertirsi agli oneri e agli onori della loro condizione giuridica, trasformandosi in garanti di figlie, sorelle,

<sup>91</sup> È questa una delle risultanze che ci pare emergano con maggior evidenza dagli studi su Firenze e Venezia. Per Firenze, cfr., oltre al classico lavoro di C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, I. CHABOT, «La sposa in nero». *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in «Quaderni storici», 86, 1994; della stessa autrice, si vedano inoltre *Risorse e diritti patrimoniali*, in A. GROPPI (ed), *Il lavoro*, cit., pp. 47-70; *La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIVe/XVe-XVIIe siècle)*, in «Clio. Histoire, femmes et sociétés», 1998, 7, pp. 51-72. Nemmeno altrove in Toscana la situazione appare diversa, cfr. G. LUMIA, *Mariti e mogli nei testamenti senesi di età moderna*, in G. CALVI - I. CHABOT (edd), *Le ricchezze*, cit., pp. 43-63. Su Venezia cfr. S. CHOJNACKI, *The Most Serious Duty. Motherhood, Gender and Patrician Culture in Renaissance Venice*, in M. MIGIEL - S. SCHIESARI (edd), *Refiguring Women. Perspectives on Gender and the Italian Renaissance*, Ithaca 1991, pp. 133-154; A. BELLAVITIS, *La famiglia 'cittadina' veneziana nel XVI secolo: dote e successione. Le leggi e le fonti*, in «Studi veneziani», NS, XXX, 1995, pp. 55-68; della stessa autrice si vedano inoltre, *Patrimoni e matrimoni a Venezia nel Cinquecento*, in G. CALVI - I. CHABOT (edd), *Le ricchezze*, cit., pp. 149-160; *Dot et richesse des femmes à Venise au XVIe siècle*, in «Clio. Histoire, femmes et sociétés», pp. 91-100. Naturalmente è giocoforza sottolineare la peculiarità della situazione anche veneziana anche in merito alla normativa successoria.

<sup>92</sup> Cfr. *supra*, nota 51.

madri o in alleati delle mogli. Alle suddite si offrivano invece spazi di contrattazione nei confronti dei propri parenti maschi e delle istituzioni principesche, grazie allo smobilizzo o viceversa alla protezione delle loro proprietà.

Allo stato attuale delle ricerche, si notano significative divergenze fra l'uso sociale del mundualdo nel dominio estense e quello che se ne faceva in altri casi di studio, quali quello romano o fiorentino<sup>93</sup>. È ancora troppo presto per trarne conclusioni definitive in merito al peso giocato da regimi con differenti origini, tradizioni e prassi politiche. Ciò che qui si propone è quindi una ricomprensione dei contesti politico-istituzionali finalizzata a connettere uso politico e sociale dei diritti di proprietà e caratterizzazione dell'identità pubblica degli individui. A tal fine, è forse utile notare come anche per i principati appartenenti all'area tedesca sia stato evidenziato un parallelo fra lo sviluppo del controllo sulla patrimonialità femminile e il rafforzarsi dell'autorità principesca fra XV e XVI secolo<sup>94</sup>. Una comparazione sui nessi fra uso sociale della proprietà e politiche della giustizia condotta per altri stati italiani d'antico regime<sup>95</sup> potrebbe verificare anche quanto emerge dall'analisi del caso estense, ossia che i limiti della capacità patrimoniale e contrattuale femminile si caratterizzarono come uno dei meccanismi di costruzione d'identità suddite.

<sup>93</sup> Cfr. *supra*, note 90 e 91. Il confronto fra Ferrara e Firenze è stato condotto, soprattutto dal punto di vista metodologico, anche per altri versanti della patrimonialità femminile, quali quello degli ornamenti nuziali, trasformati già negli statuti di Borso in prestiti temporanei, in grado di conferire onore, ma non di arricchire una moglie. Cfr. J.F. BESTOR, *The Groom's Prestations for the Ductio in Late Medieval Italy: A Study in the Disciplining Power of Liberalitas*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 1997, 8, pp. 129-177, a p. 140 per la situazione ferrarese e più in generale per la comparazione con le tesi esplicitate da C. KLAPISCH-ZUBER, *Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia*, cit., pp. 153-191. Per Bestor la natura volatile dei doni di nozze è il frutto non solo di prassi sociali, ma di un'elaborazione giurisprudenziale plurisecolare.

<sup>94</sup> Cfr. E. HOLTHÖFER, *Die Geschlechtsvormundschaft*, cit., pregevole quadro globale sulla *cura sexus* fino all'età contemporanea scritto in un'ottica emancipazionista, ove alle pp. 414-419 si rileva la contemporaneità dei due fenomeni, senza tuttavia attribuirli a cause politico-sociali precise. Sulla disuguaglianza della condizione femminile e sul ruolo dell'interpretazione giurisprudenziale, cfr. nella stessa opera complessiva G. DILCHER, *Die Ordnung der Ungleichheit. Haus, Stand und Geschlecht* e E. KOCH, *Die Frau im Recht der Frühen Neuzeit. Juristische Lehren und Begründungen*, rispettivamente alle pp. 55-72, 73-93.

<sup>95</sup> A favore di un'ottica comparativa, ma dal solo punto di vista delle pratiche e delle strategie sociali di individui e gruppi e non delle politiche della giustizia, è I. FAZIO, *Le ricchezze e le donne: verso una ri-problemizzazione*, in «Quaderni storici», 101, 1999, pp. 539-550.

